

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZ. II CIVILE - G.I. DOTT. CORRADO CARTONI - R.G. N. 26468/2023)

MEMORIA EX ART. 171 TER N. 2 C.P.C.

nell'interesse di

ENI S.p.A. ("Eni" o la "Società"), con gli Avv.ti Monica Colombero, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

- convenuta -

nel giudizio promosso da

GREENPEACE Onlus ("Greenpeace"), RECOMMON APS ("ReCommon" e, unitamente a Greenpeace, le "Associazioni") e i Sigg.ri

[REDACTED]

[REDACTED] (i "Privati"),

con gli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

- attori -

anche nei confronti di

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), con gli Avv.ti Prof. Andrea Zoppini e Giacinto Parisi

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), con gli Avv.ti Anna Collabolletta e Stefano Lorenzo Vitale dell'Avvocatura Generale dello Stato

- altri convenuti -

*** * ***

INDICE

I.	PREMESSA.....	2
II.	ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI	4
	A. Il difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria in ragione del difetto di c.d. "giustiziabilità"	4
	B. La carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire degli attori.....	13
III.	ASSENZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELL'ILLECITO	18
	A. Gli scenari globali di decarbonizzazione	18
	B. L'Accordo di Parigi e il Regolamento UE 2018/842.....	25
	C. Gli artt. 9 e 41 della Costituzione e gli artt. 2 e 8 CEDU.....	30
	D. La soft law e in particolare le Linee Guida OCSE	36
IV.	ASSENZA DI NESSO CAUSALE: LE DEDUZIONI DI ENI E LE INFONDATE REPLICHE DI CUI ALLA PRIMA MEMORIA ATTORI	37
	A. Sull'inattendibilità della "source attribution" ai fini del nesso causale.	39
	B. Infondatezza delle tesi degli attori sulle emissioni scope 3.....	43
V.	IL PIANO STRATEGICO DI ENI.....	46
VI.	PRESUNTA RESPONSABILITÀ DI ENI DERIVANTE DALLA CONOSCENZA DELL'IMPATTO DEI COMBUSTIBILI FOSSILI SUL CLIMA.....	51
VII.	INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ DI ENI EX ART. 2050 C.C.	55
VIII.	INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ DI ENI EX ART. 2051 C.C.	57



* * *

I. PREMESSA

1. Come indicato nella comparsa di risposta, la causa intentata nei confronti di Eni per presunta responsabilità rispetto al fenomeno del cambiamento climatico si basa in sostanza sul mero fatto che Eni abbia storicamente operato e operi tuttora principalmente nel settore della estrazione, trasporto e distribuzione di fonti fossili.
2. La comparsa di risposta ha smentito la ricostruzione in fatto e in diritto contenuta nell'atto di citazione.
3. Con la memoria *ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.* ("**Prima Memoria Eni**"), Eni ha depositato due relazioni tecniche redatte dal dott. Carlo Stagnaro ("**Relazione Stagnaro**" – cfr. ns doc. 21) e dal prof. Stefano Consonni ("**Relazione Consonni**" – cfr. ns doc. 22) (congiuntamente, le "**Relazioni Tecniche**"), che confermano tutti gli elementi fattuali posti a base della difesa di Eni e contengono già tutti gli argomenti che smentiscono le tesi riproposte dagli attori con la propria memoria *ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.* ("**Prima Memoria Attori**") e gli elementi di fatto dedotti a supporto delle tesi di controparte.
4. Vale tuttavia la pena evidenziare come la Prima Memoria Attori risulti, se possibile, ancora più confusa dell'atto di citazione e si dilunghi in dissertazioni di carattere moralistico e ideologico evidentemente prive di qualsivoglia rilevanza giuridica. Per stessa ammissione degli attori, infatti, ciò che sembra essere effettivamente imputato a Eni con la Prima Memoria Attori è null'altro che una "*responsabilità morale*" (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 8 e 12) per non essere allineata – secondo la errata prospettazione di controparte – alle traiettorie di decarbonizzazione definite dagli scenari internazionali che le stesse controparti riconoscono non prescrittive, ma meri "*strumenti utili*" e di "*riferimento*" (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 9-11), in assenza – come *ex adverso* espressamente riconosciuto – di un qualsivoglia accordo globale che definisca la misura e le modalità del contributo dei singoli settori e delle singole imprese alla riduzione di emissioni climalteranti e in un contesto che gli stessi attori riconoscono fortemente influenzato da fattori esogeni non controllabili dai singoli (cfr. Prima Memoria Attori, p. 13).
5. È però fin troppo evidente – e pare anche superfluo doverlo puntualizzare – come non sia questa la sede per valutare se, sul piano morale, le azioni di Eni siano sufficientemente "virtuose" o "troppo lente" come insinuano gli attori (cfr. Prima Memoria Attori, p. 9), peraltro secondo parametri del tutto arbitrari e rimessi interamente alla discrezionalità degli attori.



6. La debolezza delle avverse contestazioni emerge peraltro dalla circostanza che gli attori hanno rinunciato a contestare la articolata ricostruzione della fattispecie proposta da Eni nel suo complesso, scegliendo invece di estrapolare singoli paragrafi o, addirittura, singole frasi della comparsa di costituzione, nel tentativo di suggerirne la erroneità, con una narrazione scollegata dal quadro complessivo e, soprattutto, avulsa dai presupposti fattuali e giuridici della presente causa e dalla completa e articolata difesa di Eni. Peraltro, nella foga ideologica di attaccare Eni e contestare affermazioni e circostanze incontrovertibili, sovvertendo a proprio uso i fatti riportati dalla Società, gli attori si trovano spesso a confermare – direttamente o indirettamente – la ricostruzione del contesto fattuale e giuridico rilevante rappresentato da Eni e confermato dalle Relazioni Tecniche, cadendo peraltro in molteplici contraddizioni.

7. In sostanza, dopo aver letto la Prima Memoria Attori, rimangono senza risposta queste fondamentali domande: quale sarebbe la condotta anti-giuridica di Eni? E anche ammettendo – per mera ipotesi teorica – che sia configurabile una condotta illecita, quale sarebbero il nesso causale e il danno giuridicamente tutelabile? E, soprattutto, per quali ragioni gli attori liquidano come mera attività di *greenwashing* il piano strategico di Eni, rispetto al quale non sono poi in grado di sollevare alcuna specifica contestazione di natura tecnica che vada al di là di una critica generica (peraltro documentalmente smentita sia dalle Relazioni Tecniche, sia dai riconoscimenti ufficiali da parte di agenzie e istituzioni internazionali che valutano in modo oggettivo i piani di decarbonizzazione delle aziende attive nel settore *Oil & Gas*)?

8. In realtà, abbandonando la narrativa ideologica e strumentale delle controparti e applicando gli istituti giuridici in materia di responsabilità da fatto illecito, non si potrà che pervenire alla conclusione che non sussiste i) alcun comportamento anti-giuridico (in assenza persino di una norma violata), ii) alcun danno risarcibile, non chiedendo gli attori la tutela di un danno specifico ma facendo valere una situazione per cui sarebbero legittimati “*tutti e 8 i miliardi di abitanti del pianeta Terra*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 55) e iii) men che meno un nesso causale tra il presunto (e inesistente) danno e la condotta (il)lecita di Eni

9. Ma vi è di più e ancor prima. Come le innumerevoli sentenze, anche straniere, che si sono occupate del fenomeno del cambiamento climatico chiaramente confermano, l’Illustrissimo Giudice potrà non addentrarsi nell’esame delle questioni di cui sopra, in quanto la valutazione, o ancor meglio il sindacato, in merito alla “bontà” del piano strategico di un’impresa privata quale Eni non rientra certamente nell’alveo della sua giurisdizione e la definizione della politica energetica del paese è rimessa ai poteri legislativo ed esecutivo, non certo a quello giudiziario.

10. Nei paragrafi seguenti Eni, richiamato tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto con i precedenti scritti difensivi, replicherà alle contestazioni degli attori sui principali temi oggetto



della presente causa, di cui dimostrerà l'infondatezza, anche per il tramite di nuove produzioni. Si anticipa sin d'ora che la presente memoria eviterà di seguire gli attori nella sterile contestazione di tutte le affermazioni che risultano errate, non provate o, in tutti i casi, non pertinenti al *petitum* e alla *causa petendi* del presente giudizio, che comunque si contestano. Basti richiamare le ragioni poste a base della difesa di Eni, supportate dal contenuto delle Relazioni Tecniche, per rispondere ad ogni tentativo di contestazione e confusione della Prima Memoria Attori.

11. Si rileva, infine, che nella Prima Memoria Attori le controparti hanno fatto ampio riferimento e citato numerosi stralci di documenti, senza tuttavia fornirli in produzione alla scrivente difesa. Eni riserva in merito ogni eccezione e contestazione.

* * *

II. ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI

A. Il difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria in ragione del difetto di c.d. "giustiziabilità"

12. Con la Prima Memoria Attori controparte tenta di confutare l'eccezione di difetto di "giustiziabilità" sollevata da Eni sostenendo che, a prescindere dalle competenze attribuite al MASE e al Comitato Interministeriale in tema di transizione energetica e riduzione delle emissioni climalteranti, nel caso di specie sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario a sindacare sulla strategia aziendale di decarbonizzazione di Eni.

13. In questa sede preme ribadire che il presente giudizio e in particolare le domande formulate dagli attori presuppongono che il Giudice valuti la strategia di decarbonizzazione di Eni, pur in assenza di una normativa nazionale e internazionale vincolante in materia di riduzione delle emissioni dei soggetti privati, e, in caso di accoglimento, fissi regole di condotta e detti linee di politica economica sostituendosi così agli altri poteri dello Stato.

14. Si ribadisce anche con la presente memoria che l'autorità giudiziaria non può ingerirsi nella sfera di competenza degli altri poteri dello Stato, come pacificamente sancito nei precedenti della Suprema Corte, già citati da Eni con i propri precedenti scritti difensivi¹.

15. A tal proposito le controparti tentano di confutare le solide argomentazioni dell'esponente sostenendo che vi sarebbe un contrario orientamento della Corte di Cassazione, che in alcuni precedenti avrebbe riconosciuto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Tuttavia, come ammesso dalla stessa controparte, in realtà le Sent. nn. 11142/2017; 8092/2020 e 5668/2023 (cfr. Prima Memoria Attori, p. 33) sono intervenute per risolvere un regolamento di

¹ Cass. Civ., Sent. n. 33848/2021, n. 19244/2021 n. 27770/2020, n.8311/2019, n. 8559/2022; n. 23302/2011, Ord. n.21966/2021 e n. 31311/2021.



giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella diversa materia delle immissioni intollerabili aventi effetti inquinanti sui fondi confinanti. La fattispecie è completamente differente rispetto a quella oggetto del presente giudizio e, contrariamente a quanto *ex adverso* asserito, dalla lettura dei precedenti citati non emerge alcun elemento che possa anche solo far pensare a un'estensione analogica della giurisdizione del giudice ordinario “*anche in presenza di emissioni produttive che vengono qui in considerazione non per i relativi effetti inquinanti, bensì per le conseguenze climalteranti*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 33).

16. Le difese delle controparti sono pertanto del tutto infondate e la giurisprudenza citata a supporto palesemente irrilevante e non conferente.

17. Sul punto è curioso che controparte citi pretestuosamente i suddetti precedenti giurisprudenziali in cui la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quella del giudice amministrativo in ragione del fatto che la fattispecie dedotta (immissioni inquinanti) fosse regolata dall'art. 844 c.c. in riferimento al diritto alla proprietà (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 8092/2020), salvo poi appena poche righe dopo sostenere che tale istituto “*nel caso di specie non è stato azionato*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 35).

18. In appena poche righe la controparte, dunque, smentisce la rilevanza della giurisprudenza richiamata nel vano tentativo di sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, dando ulteriore prova della debolezza delle proprie argomentazioni difensive.

19. Gli attori inoltre affermano che l'eventuale decisione di Codesto Tribunale di accogliere le domande delle controparti non comporterebbe una illegittima ingerenza nel libero esercizio dell'attività imprenditoriale da parte di Eni. Ciò anche in quanto, a detta degli attori, il dettato del nuovo comma 3 dell'art. 9 della Costituzione imporrebbe addirittura all'autorità giudicante un sindacato “*sul rispetto dell'obbligazione climatica*”, tra l'altro orientato sulla prevalenza automatica dei diritti ambientali e climatici rispetto a quelli di cui all'art. 41 Cost.

20. La controparte cerca di sostenere le proprie argomentazioni citando ancora una volta in maniera del tutto pretestuosa un passaggio di una sentenza della Corte costituzionale tedesca (*Neubauer et al. C. Germania*) che sostanzialmente invitava il governo tedesco a riformare la legge sul clima emanata nel 2019. Anche in questo caso, dunque, il precedente è totalmente inconferente, in quanto non riguarda un giudizio in merito all'attività imprenditoriale di una società privata, ma la verifica della legittimità costituzionale dell'attività legislativa dello Stato tedesco. Tale sentenza conferma pertanto ulteriormente che l'onere di dettare la politica climatica di un Paese spetta ai competenti organi legislativi ed esecutivi dello Stato, con conseguente impossibilità di intervento dell'Autorità giudiziaria nei confronti di un soggetto privato.



21. La tesi di controparte è dunque palesemente infondata. Come già precisato da Eni con la propria comparsa di costituzione, la necessità di bilanciamento tra diritti costituzionali e le eventuali limitazioni all’iniziativa economica **non possono prescindere dalla previa intermediazione legislativa**. Ciò trova conferma nella formulazione del terzo comma dell’art. 41 Cost., in cui si prevede che *“la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”*. Come si vedrà meglio in seguito, inoltre, è errato sostenere che i diritti introdotti al comma 3 dell’art. 9 Cost. abbiano rango superiore rispetto alla libera iniziativa economica in quanto sul punto la Consulta ha già espressamente sancito che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano tra loro in un rapporto di *“integrazione reciproca”* rendendo quindi impossibile sostenere che *“uno di essi abbia la prevalenza assoluta sugli altri”*.² E che la tutela, quindi, deve essere sempre *“sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”*.³

22. Del resto – e non poteva essere altrimenti – quanto sopra risulta confermato dalla stessa dottrina *ex adverso* citata⁴ di cui gli attori hanno omesso alcuni passaggi rilevanti, estrapolando in maniera solo parziale alcune delle riflessioni proposte dall’autore. Quest’ultimo, invero, sottolinea il **ruolo prioritario “dei poteri pubblici e, in particolare, dei legislatori, ai quali per primi sono affidate le scelte fondamentali per la concreta realizzazione del valore”**, avvalorando così la doverosa e preventiva attività legislativa chiamata a garantire l’effettiva tutela dell’ambiente.

23. La successiva analisi delle potenzialità del riferimento all’**“interesse delle future generazioni”** di cui al nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost. rende ancora più evidente l’infondatezza, oltre che l’inconferenza delle tesi attoree, smentite dallo stesso autore da essi citato, che infatti sostiene che *“pare altrettanto innegabile, infatti, che un riferimento esplicito in Costituzione all’«interesse delle future generazioni» (...) sia certamente in grado di costituire un vincolo di estremo rilievo per il legislatore e, dunque, un parametro di validità ricchissimo di potenzialità per i processi decisionali di elaborazione delle politiche ambientali e per il sindacato giudiziale su di esse. (...). In verità, l’esplicito richiamo all’«interesse delle future generazioni» assurge, a tutti gli effetti, al rango di parametro sostanziale di legittimità costituzionale, così determinando le tipiche conseguenze del diritto costituzionale cui si è fatto*

² Corte cost., sent. 85/2013.

³ Corte cost., sent. 264/2012.

⁴ M. Cecchetti, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3/2021.



riferimento all'inizio di queste pagine: **conformare, con un vincolo giuridico, le scelte degli organi titolari della potestà normativa, imponendo istruttorie, ponderazioni e bilanciamenti specificamente orientati a considerare gli effetti di lungo periodo di quelle scelte e rendendo queste ultime, al tempo stesso, misurabili e valutabili nella sede di un sindacato giudiziale di ragionevolezza non più limitato alla sola “non manifesta irragionevolezza” (o “arbitrarietà”), bensì pienamente realizzabile applicando i ben più stringenti test di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto delle misure scrutinate”.**

24. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la tutela ambientale viene innegabilmente configurata quale frutto di delicate operazioni di combinazione e ponderazione tra principi concorrenti da parte degli organi titolari della potestà normativa.

25. Quanto sopra non può che confermare la responsabilità esclusiva di Legislatore ed Esecutivo nella determinazione della politica “climatica” del nostro Paese attraverso il dovuto bilanciamento e coordinamento dei vari interessi in gioco.

26. Inoltre, gli attori tentano di confutare l’eccezione di difetto di “giustiziabilità” sollevata da Eni sostenendo l’irrelevanza dei precedenti giurisprudenziali stranieri citati dall’esponente.

27. Per far ciò, le controparti sostengono che i suddetti precedenti sarebbero stati superati da un nuovo filone giurisprudenziale, in virtù del quale le corti straniere, e in particolare, quelle statunitensi, avrebbero sancito la giustiziabilità delle questioni riguardanti le politiche climatiche.

28. Le allegazioni di controparte sono tuttavia totalmente prive di fondamento; come si vedrà di seguito i precedenti stranieri citati da controparte sono da un lato irrilevanti ovvero, in taluni casi, a sostegno e a conferma del difetto di giurisdizione.

29. In primo luogo, infatti, i precedenti giurisprudenziali citati alle note 67-77⁵ della Prima Memoria Attori si riferiscono tutti ad azioni intentate nei confronti di Stati e non di società private. Il fatto che siano stati considerati giustiziabili dalle relative corti (nella maggior parte dei casi si tratta non a caso di corti costituzionali) non assume alcuna rilevanza con riferimento al presente giudizio che invece riguarda il sindacato sull’attività imprenditoriale di una società privata.

30. Come accennato sopra, i precedenti citati dalle controparti non possono che confermare che spetta agli Stati l’onere di dettare la politica climatica di un Paese in conformità con quanto

⁵ Si tratta dei casi: Urgenda Supreme Court; German Family Farmers; Thomson v. Minister for Climate Change Issues; Friends of the Irish Environment CLG v. The Government of Ireland; Shrestha contro l’Ufficio del Primo Ministro e altri; Comune di Grande-Synthe contro Francia; Notre Affaire à Tous e altri contro Francia; Future Generations contro Ministero dell’Ambiente e altri; Mathur et al v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario; ENVironmental JEUnesse v. Canada; VZW Klimaatzaak contro Regno del Belgio e altri; Neubauer e altri c. Germania; Backsen e altri (agricoltori familiari tedeschi) c. Repubblica federale di Germania; Stato dei Paesi Bassi (Ministero dell’Economia e delle Politiche climatiche) contro Stichting Urgenda.



previsto dagli accordi internazionali che assumono appunto efficacia vincolante solo per questi ultimi e non invece per i privati.

31. Ma vi è di più! Gli attori citano il precedente della Corte Superiore del Québec nella causa *ENvironnement JEUnesse* dove era stato sancito che “*nel caso di una presunta violazione dei diritti garantiti dalla Carta canadese, un tribunale non dovrebbe declinare la propria giurisdizione sulla base della dottrina della giustiziabilità*”, omettendo tuttavia di riferire che **la suddetta decisione è stata completamente disattesa dalla superiore Corte d’Appello del Quebec.**

32. Nel giudizio di secondo grado, infatti, la Corte d’Appello, conformandosi all’orientamento consolidato delle altre corti straniere, ha escluso la giustiziabilità della causa riguardante l’asserita grave negligenza e inazione da parte del Governo canadese nella sua risposta ai pericoli posti dal cambiamento climatico.

33. Nel sostenere tale decisione la Corte d’Appello ha chiaramente sancito che “*la giustiziabilità del rimedio richiede anche di considerare l’opportunità che i tribunali, “come questione di politica costituzionale, decidano una determinata questione o, in alternativa, la rinviino ad altri organi decisionali del governo”. In questo caso, la deferenza è giustificata e si deve concludere che **il legislatore è nella posizione migliore per valutare la miriade di questioni legate al riscaldamento globale.*** E ancora “*La mera esistenza di un obbligo internazionale non consente di individuare un principio di giustizia fondamentale che giustifichi un’interferenza giudiziaria in questa fase*”. Infine “*la realtà è che **ciò che il ricorrente vuole riguardo al riscaldamento globale non può essere deciso in astratto.*** [...] *La collaborazione tra i governi spesso implica negoziati delicati. Al di là di questi ostacoli politici, la ricerca di una soluzione richiede una valutazione dei fattori scientifici, soppesando gli impatti sulla salute, sui trasporti, sullo sviluppo economico e regionale, sull’occupazione, ecc. Non è compito dei tribunali impegnarsi in tale analisi. **Anche se lo facessero, le misure sostenute devono essere tradotte in priorità di bilancio, poiché la loro attuazione richiederà necessariamente investimenti finanziari e la mobilitazione di risorse statali. Anche in questo caso, non è compito dei tribunali fare tali scelte, dando priorità ai mezzi per affrontare la sfida del cambiamento climatico a scapito di altre spese governative** [...] Le risposte alle domande comuni sollevate sono chiaramente al centro delle questioni sociali, sia nazionali che internazionali. **Spetta al governo democraticamente eletto rispondere a queste domande, non ai tribunali** [...]” (doc. 102/1).*

34. Tale decisione, del resto, si innesta nell’ormai consolidato orientamento delle Corti Federali canadesi che anche nei precedenti casi *La Rose v. Her Majesty the Queen* e *Lho’imgin et al. v. Her Majesty the Queen* hanno chiaramente sancito che “*la posizione del Ricorrente non*



regge sulla base del fatto che ci sono alcune questioni talmente politiche che i tribunali non sono in grado o non sono adatti a trattarle. Queste includono questioni di approccio alle politiche pubbliche - o approcci a questioni di notevole interesse per la società. Come si è visto in PHS, sopra al paragrafo 105, e Chaoulli, sopra al paragrafo 107, per essere sindacabili ai sensi della Carta, le risposte politiche devono essere tradotte in leggi o azioni statali. Sebbene ciò non significhi che una politica governativa o una rete di programmi governativi non possa essere soggetta al controllo della Carta, a mio avviso, l'approccio dei Ricorrenti, che invocano un numero eccessivamente ampio e non quantificabile di azioni e inazioni da parte dei Convenuti non soddisfa questo requisito di soglia e tenta effettivamente di sottoporre una risposta politica olistica al cambiamento climatico al controllo della Carta” (doc. 102/2), aggiungendo altresì che “è difficile immaginare una questione più politica del cambiamento climatico” (doc. 102/3).

35. Ed ancora, sempre con riferimento al caso *Lho'imggin et al. v. Her Majesty the Queen*, appare significativo richiamare quanto affermato dalla Corte federale canadese sul punto: “La complessità di per sé non significa che la Corte non possa giudicare una questione; ma quando la questione abbraccia diversi governi, coinvolge questioni di economia e politica estera, commercio e una serie di altre questioni, i tribunali devono lasciare queste decisioni nelle mani di altri. [...] Inoltre, i rimedi hanno cercato di semplificare una situazione complessa in un modo che sarebbe stato inefficace per affrontare effettivamente il cambiamento climatico, data la natura policentrica e internazionale del problema. I cambiamenti richiesti sono più simili a un cambiamento di politica che a un cambiamento di legge”⁶. Ebbene, appare smentita la pretestuosa affermazione attorea secondo cui il tema della giustiziabilità sia stato superato dai recenti sviluppi giurisprudenziali. Diversamente, le corti straniere continuano a riconoscere come sia onere dell'organo legislativo (piuttosto che di quello giudiziario) effettuare un ponderato bilanciamento di contrapposti interessi al fine di delineare le strategie di lotta al cambiamento climatico.

36. Anche il riferimento degli attori ai due precedenti stranieri (uno australiano e uno statunitense)⁷ che hanno escluso la rilevanza della teoria della c.d. *market substitution* è

⁶ Si veda *Lho'imggin et al. v. Her Majesty the Queen*, pgff. 56 e 57: “Complexity itself does not mean that the Court cannot adjudicate an issue; but when the issue spans across various governments, involves issues of economics and foreign policy, trade, and a host of other issues, the courts must leave these decisions in the hands of others. Further, the remedies sought to attempt to simplify a complex situation in a way that would be ineffective at actually addressing climate change given the polycentric and international nature of the problem. The changes being asked for are more akin to a change in policy than a change in law” (doc. 102/3).

⁷ Si tratta dei casi *Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning* e *WildEarth Guardians v. US Bureau of Land Management*.



totalmente privo di rilevanza in questa sede, in primo luogo perché non attinente al tema della giustiziabilità, e, in secondo luogo, perché ancora una volta relativi a giudizi condotti con riferimento a specifici atti amministrativi, nella specie provvedimenti di concessione di estrazione mineraria di carbone e non in generale all'attività d'impresa di una società.

37. Anche il riferimento al giudizio pendente avanti alla Alta Corte Regionale di Hamm nel caso tra il Sig. Saúl Ananías Luciano Lliuya e RWE AG è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie *de qua* perché le pretese attoree non riguardano il sindacato su un'attività imprenditoriale e la condanna generica alla riduzione delle emissioni da parte della convenuta. Si tratta nel caso in esame della richiesta di condanna al pagamento delle spese necessarie per effettuare specifici lavori sul lago Palcacocha volti ad eliminare il rischio di esondazione.

38. Le domande attoree, pertanto, non presumono un sindacato sulla politica climatica della compagnia convenuta, né tantomeno la illegittima ingerenza dell'autorità giudiziaria nelle funzioni attribuite agli altri poteri dello Stato.

39. Quanto invece alla presunta inversione di tendenza delle corti statunitensi si rileva che gli attori citano strumentalmente e solo parzialmente un estratto del documento “*Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot*” pubblicato dalla London School of Economics and Political Science, omettendo di fornire qualsiasi riferimento in merito ai sei nuovi giudizi nell'ambito dei quali le corti d'appello federali degli Stati Uniti avrebbero sancito – secondo la errata ricostruzione attorea – la giustiziabilità delle cause condotte contro le “*carbon majors*”.

40. Tale omissione ha il chiaro scopo di trarre in inganno il lettore poiché l'esame delle decisioni in oggetto permette di rilevare agevolmente l'assoluta irrilevanza di tali giudizi che non presentano alcun profilo di attinenza con il presente procedimento.

41. Anche nelle sei decisioni citate⁸ infatti gli attori non hanno contestato la strategia aziendale delle società convenute, sostenendo la pretesa violazione di obblighi di riduzione delle emissioni, bensì hanno contestato una pretesa violazione di statuti di protezione dei consumatori e altre leggi statali che vietano, tra le altre cose, la pubblicità ingannevole.

42. In sostanza, nelle suddette cause le corti hanno ritenuto giustiziabile la questione poiché, come riconosciuto proprio nel caso *City & County of Honolulu v. Sunoco LP*, “**questa causa non mira a regolamentare le emissioni e non chiede danni per le emissioni interstatali. Piuttosto, la denuncia dei querelanti "cerca chiaramente di contestare la promozione e la vendita di prodotti a base di combustibili fossili senza preavviso e con l'aiuto di una sofisticata campagna di disinformazione".**”

⁸ Si tratta dei casi: *City of Imperial Beach v. Chevron*, *County of Marin v. Chevron*, *County of San Mateo v. Chevron*, *Boulder County v. Suncor Energy* e *City & County of Honolulu v. Sunoco LP*.



43. È dunque evidente che il riferimento a tale filone giurisprudenziale, volutamente citato in maniera parziale e capziosa dagli attori, sia del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. Al contrario, invece, i precedenti giurisprudenziali, sia statunitensi che europei, citati da Eni confermano pacificamente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria a decidere con riferimento a quei giudizi instaurati con l'intento di regolamentare le emissioni di un ente privato.

44. Volendo sinteticamente riepilogare tali precedenti:

- nel caso *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.* la Corte d'Appello federale degli Stati Uniti ha rigettato un ricorso proposto dal villaggio di Kivalina in Alaska contro ventidue compagnie petrolifere al fine di ottenere un ordine di ridurre le emissioni di gas serra. La Corte ha osservato che *“la soluzione dei problemi di Kivalina è nelle mani del potere legislativo e del governo e non della corte federale”*⁹ aggiungendo che i ricorrenti avrebbero dovuto comunque offrire la prova che i loro beni erano minacciati per essere collocati in prossimità delle emissioni, poiché, in caso contrario, ciascun abitante della terra avrebbe potuto promuovere un'azione analoga;
- la Corte distrettuale della California del Nord nel caso *People of the State of California v. General Motors Corp.*, 2007, ha riconosciuto che *“il giudizio sulla richiesta dell'attore richiederebbe alla Corte di bilanciare gli interessi contrastanti di ridurre le emissioni di gas serra e gli interessi di promuovere e preservare lo sviluppo economico e industriale. [...] il bilanciamento di questi interessi confliggenti è il tipo di determinazione politica iniziale che deve essere fatta dai rami politici, e non da questa Corte”*¹⁰;
- nel giudizio introdotto contro la BP P.L.C. ed altre compagnie petrolifere dalla città di New York per i danni causati dal *global warming* la *United States District Court – Southern District of New York, Opinion & Order No. 18 Civ. 182 [JFK]* ha sancito che *“l'immenso e complicato problema del riscaldamento globale richiede una soluzione globale che pesi i benefici globali dell'uso dei combustibili fossili con la gravità dei danni imminenti. Un'azione legale per i danni causati dalle emissioni di gas serra provenienti dall'estero in un tribunale federale violerebbe gravemente le decisioni di politica estera che*

⁹ Cfr. *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 696 F.4d849 - 9th Circ. 2012: *“the solution to Kivalina's dire circumstance must rest in the hands of the legislative and executive branches of our government, not the federal common law”* (cfr. ns doc. 25/1).

¹⁰ Cfr. Corte distrettuale della California del Nord, *People of the State of California v. General Motors Corp.*, 2007: *“[T]he adjudication of Plaintiff's claim would require the Court to balance the competing interests of reducing global warming emissions and the interests of advancing and preserving economic and industrial development. [...] the balancing of those competing interests is the type of initial policy determination to be made by the political branches, and not this Court”* (cfr. ns doc. 25/4).



sono di competenza dei rami politici del governo degli Stati Uniti”¹¹. La decisione è stata pienamente confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito;

- nel caso tedesco *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG*,¹² in cui i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di imporre un divieto a Mercedes-Benz di immettere sul mercato autovetture con motori a combustione interna che non rispettassero determinati limiti di emissioni di CO₂, il Tribunale regionale di Stoccarda ha respinto il caso, sostenendo che spetta al Legislatore decidere le misure appropriate per proteggere il clima. In particolare, il Tribunale ha sancito che **“È responsabilità dei tribunali applicare le leggi applicabili nel rispetto dei requisiti costituzionali. Non è compatibile con ciò prendere le decisioni riservate al legislatore nell’ambito di un’azione individuale. Di conseguenza, la richiesta dei ricorrenti equivale a concedere ai singoli il diritto di correggere le norme giuridiche ritenute inadeguate in relazione al rispetto degli obiettivi di protezione del clima [...] Il rispetto degli obiettivi di protezione del clima richiede piuttosto un concetto globale che riguarda tutti i settori della vita economica e sociale dell’intera Repubblica Federale e la cui attuazione è di competenza del legislatore democraticamente eletto in conformità al diritto costituzionale. Sarebbe incompatibile con ciò concedere a singoli individui un’ingiunzione contro singole aziende invocando i loro diritti personali o la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”**;
- conformemente al caso appena menzionato, nel giudizio *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. BMW*, il Tribunale regionale di Monaco ha osservato come **“nelle circostanze reali esistenti e in dinamico sviluppo, la protezione del clima, con le sue implicazioni di politica economica, sociale e ambientale e le necessarie decisioni direzionali e di equilibrio, è responsabilità del Parlamento e del Governo (cfr. anche *Breuer NVwZ 2022, 1233, 1235, 1240*). La conversione dell’economia e della società verso la neutralità climatica è un compito estremamente complesso che prevede diverse strategie e, inoltre, richiede un costante bilanciamento con obiettivi politici contrastanti in termini di portata e di tempo. L’esecuzione di questo compito è affidata al legislatore e all’esecutivo, cioè al processo politico”** (cfr. ns doc. 27/6, pgf. 70).

¹¹ Cfr. Corte distrettuale di New York e Corte d’Appello del Secondo Circuito, *City of New York v. BP p.l.c.*, 2018 (cfr. ns docc. 25/2 e 25/3).

¹² Tribunale regionale di Stoccarda, *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG*, 2022 (cfr. ns doc. 25/5).



45. In ragione di tutto quanto sopra Eni insiste affinché l’Autorità Giudiziaria adita voglia dichiarare il proprio difetto assoluto di giurisdizione.

B. La carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire degli attori

46. Con la Prima Memoria Attori la controparte insiste nel sostenere la propria legittimazione attiva con riferimento al presente giudizio omettendo, tuttavia, di replicare alle eccezioni puntualmente sollevate da Eni con la propria comparsa di costituzione.

47. Sul punto le controparti si limitano a ribadire in maniera del tutto generica che la pretesa violazione dei diritti umani per cui è stato avviato il presente giudizio sarebbe *“la conseguenza del danno ambientale causato da ENI a norma dell’art. 300 D.Lgs. n. 152/2006”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 51).

48. Sebbene gli attori tornino a specificare nuovamente che gli stessi hanno agito in qualità di *“soggetti danneggiati dal fatto produttivo del danno ambientale”* e non per il risarcimento del danno ambientale stesso, appare evidente, da quanto affermato dalle controparti, che **le stesse agiscono non per la tutela di un danno individuale, ma “per la quota individuale del [preteso] danno collettivo”**¹³. Si legge, infatti, a p. 55 della Prima Memoria Attori che *“tutti e 8 i miliardi di abitanti del pianeta Terra”* sarebbero legittimati a proporre la presente azione, di fatto confermando che gli attori non hanno sofferto alcun pregiudizio specifico ad essi proprio e, pertanto, agiscono per la tutela di un interesse collettivo e non individuale.

49. Come sottolinea autorevolissima dottrina, *“vi sono atti illeciti lesivi di interessi che spettano indivisibilmente all'intera collettività: si pensi, per esempio, ai danni arrecati all'ambiente. Qui non sarebbe praticabile una regola che attribuisse a qualunque interessato di agire in giudizio per il risarcimento della quota di danno derivantegli dal venir meno delle utilità che traeva dall'ambiente prima del suo deterioramento. La legge attribuisce perciò a un solo soggetto pubblico l'azione per il risarcimento del danno collettivo”*¹⁴.

50. La Parte Sesta del d.lgs. n. 152/2006, infatti, detta una specifica e speciale disciplina per l’accertamento e il risarcimento del danno ambientale, in cui il Ministero è titolato ad accertare e contestare il danno ambientale attraverso uno specifico *iter* amministrativo. Ai privati e alle associazioni di categoria la legge riconosce, invece, una legittimazione a dare impulso a tale procedimento e a contestarne gli esiti avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (artt. 309 e 310 del d.lgs. n. 152/2006), ma non consente agli stessi di agire per l’accertamento di un danno ambientale e per l’ottenimento del relativo risarcimento. Il d.lgs. n. 152/2006, peraltro,

¹³ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile: Atti illeciti, rischio, danno*, Giuffè Editore, 2017, p. 52.

¹⁴ Cfr. P. Trimarchi, *op. cit.*, p. 51.



rappresenta una legge speciale con cui è stata recepita in Italia la disciplina europea sul danno ambientale (Direttiva 2004/35/CE).

51. Peraltro, come anche chiarito dall'art. 303, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 152/2006, la parte sesta del decreto medesimo - che appunto prevede la procedura di accertamento del danno ambientale e conferisce ai privati la possibilità di agire in via risarcitoria per il solo danno residuale - "***non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori***".

52. Fermo quanto sopra, si rileva peraltro che in dottrina¹⁵ si è ritenuto il danno climatico del tutto distinto ed autonomo da quello ambientale e ciò sulla base di tre elementi di differenziazione:

- a) la "globalità" del danno, in quanto il danno climatico investe l'intera biosfera e non è riconducibile ad uno specifico ambito territoriale;
- b) la "temporalità" dell'evento, in quanto tale danno incide su un arco temporale esteso, tendenzialmente irreversibile, dinamico e non circoscritto;
- c) la "collettività" della lesione, in quanto il clima *non* è riferibile ad un individuo, ma incide sulla collettività in generale.

53. La stessa dottrina, dunque, riconoscendo la peculiarità di tale fattispecie, da un lato, evidenzia l'inapplicabilità al danno climatico dei rimedi riconosciuti dal nostro ordinamento per il danno ambientale, dall'altro, osserva che **il danno climatico è caratterizzato da un interesse diffuso e collettivo**, sicché deve escludersi la possibilità di avviare azioni risarcitorie *ex art. 2043 c.c.* in quanto difetta radicalmente il presupposto dell'*interesse ad agire* proprio del singolo.

54. Stanti queste premesse, è evidente che la presente azione deve comunque ritenersi del tutto inammissibile in quanto ciò di cui viene richiesta la tutela è un bene giuridico collettivo. Inoltre, tale tutela è riservata, ai sensi del d. Lgs. n. 152/2006, in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente.

55. Infine, anche a voler ammettere che il danno climatico rientri nel danno ambientale e che esista un danno *residuale* tutelabile, l'azione attorea sarebbe in ogni caso inammissibile e/o improcedibile poiché mancherebbe il presupposto stesso per l'esercizio di tale azione, ossia l'accertamento di un danno ambientale imputabile ad Eni, secondo quanto previsto dalla

¹⁵ V. CONTE, "Per una teorica civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali", Convegno DPCE Caserta 2022 (on line). G. GHINELLI, "Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?", DeJure. M. ZARRO, Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile, Ed. Scientifiche Italiane.



normativa speciale di riferimento che attribuisce alla competenza del Potere Esecutivo (il Ministero) tale accertamento.

56. Come si è già rilevato, infatti, la formulazione dell'art. 313, comma 7, del d. lgs.152/2006 è chiara nel prevedere che l'azione *residuale* possa essere esercitata solo a valle dell'accertamento del preteso danno ambientale e, dunque, presuppone necessariamente che sia stato "accertato un fatto che abbia causato danno ambientale" (art. 313, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006).

57. Alla luce di tale ulteriore serie di ragioni, si insiste affinché venga dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione attorea.

In particolare: la carenza di legittimazione attiva delle Associazioni

58. Venendo in particolare alla posizione delle Associazioni, come si è appena accennato, l'ulteriore elemento che evidenzia il loro difetto di legittimazione attiva, oltre che di un concreto interesse ad agire, è l'assenza di alcun danno specifico dalle stesse sofferto per effetto delle asserite e comunque inesistenti condotte illecite di Eni.

59. A tal riguardo, in primo luogo, risulta doveroso eccepire la totale irrilevanza della giurisprudenza *ex adverso* citata in tema di legittimazione attiva delle associazioni a costituirsi parti civili nel procedimento penale, ovvero ad agire direttamente in sede civile per ottenere il risarcimento di un danno specifico conseguenza di un fatto di reato che, per quanto ampiamente illustrato sopra, nel caso di specie non solo non sussiste, ma nemmeno è stato allegato.

60. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha nel corso degli ultimi decenni avviato un percorso evolutivo che ha portato al riconoscimento in taluni casi della legittimazione attiva delle associazioni ad un'azione risarcitoria. Tuttavia, la Suprema Corte ha sempre espressamente precisato che tale legittimazione sussiste **solamente nella misura in cui le stesse associazioni sono portatrici non di interessi diffusi e astratti, ma di interessi ambientali concretamente individualizzati**. Più nello specifico, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il diritto al risarcimento delle associazioni ambientaliste può essere riconosciuto esclusivamente qualora il danno ambientale (nella fattispecie inesistente) offende un diritto patrimoniale oppure un diritto morale del sodalizio, identificando quest'ultimo **in un interesse ambientale storicamente e geograficamente circoscritto** che il sodalizio ha assunto come proprio scopo statutario (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 22539/2002).

61. La celebre sentenza della Suprema Corte n. 38343/2014 sul caso *ThyssenKrupp* citata dalle controparti, è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale sopracitato, che non può peraltro trovare applicazione in questa sede, essendo carente un interesse ambientale storicamente e geograficamente circoscritto.



62. Ciò non fa altro che confermare quanto eccepito da questa difesa già con la comparsa di costituzione, ovvero che per essere risarcibili i pretesi danni lamentati devono essere concreti, diretti e specifici, e non coincidenti con una generica lesione dell'ambiente come bene pubblico (cfr. Cass. pen. n. 19439 / 2012: *“tali enunciazioni, però, non si conformano ai principi dianzi enunciati, in quanto omettono di individuare quali siano i danni direttamente subiti dalla parte civile (pur legittimamente costituita): danni che, come si è detto dianzi, devono essere diretti e specifici, nonché ulteriori e diversi rispetto a quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico”*).

63. Come si è già rilevato con la comparsa di costituzione, tuttavia, dalle stesse prospettazioni degli attori, nella fattispecie in oggetto Greenpeace e ReCommon **non sono portatrici di un interesse diretto e specifico, ma al contrario il loro asserito scopo è la tutela generica dell'ambiente, del clima e delle risorse naturali**, in quanto anche gli statuti delle due Associazioni sono espressi in termini estremamente generici e senza alcuna concreta correlazione con la tutela del territorio delle aree in cui risiedono i Privati.

64. Le Associazioni sono pertanto palesemente carenti di legittimazione attiva e di interesse ad agire, ragion per cui le rispettive domande andranno dichiarate inammissibili.

In particolare: la carenza di legittimazione attiva dei Privati

65. Le medesime considerazioni appena svolte valgono, a maggior ragione, con riferimento ai Privati. Come emerge dalle stesse prospettazioni attoree, infatti, nemmeno i Privati sono portatori di un diritto individuale che li differenzia rispetto al resto della collettività.

66. Sono proprio gli stessi attori, infatti, a confermare che *“tutti e 8 i miliardi di abitanti del pianeta Terra”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 55) sarebbero legittimati a proporre la presente azione, di fatto confermando di non aver sofferto alcun pregiudizio specifico ad essi proprio e di essere pertanto totalmente carenti, oltre che della legittimazione attiva, anche di un concreto interesse ad agire.

67. Nemmeno la disamina della generica ed inconsistente descrizione delle posizioni dei Privati muta la sostanza in ragione del fatto che, anche in questo caso, le controparti non riescono ad andare oltre a delle mere lamentele per indimostrate circostanze (principalmente legate a una pretesa difficoltà nel coltivare i rispettivi orti) e vaghe preoccupazioni (principalmente per il caldo estivo) che potrebbero invero riguardare l'intera popolazione italiana o addirittura mondiale, come peraltro confermato dalle stesse controparti. In particolare, a mero titolo di esempio:

— 




— [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

68. Non si rinviene, infatti, in nessuna delle singole posizioni dei Privati la benché minima allegazione di un danno specifico idoneamente circostanziato e dimostrato e ciò a ulteriore prova della palese natura strumentale dell’iniziativa di controparte, sostenuta da motivazioni meramente ideologiche e pertanto non tutelabile giuridicamente.

69. Nell’estremo tentativo di sostenere un preteso danno non patrimoniale, i Privati inoltre sostengono di essere tutti accomunati dalla c.d. solastalgia, ovvero uno stato emotivo di sofferenza legata al mutamento dell’ambiente in cui si vive.

70. Anche in questo caso, la stessa descrizione del fenomeno ne evidenzia la genericità e la natura palesemente diffusa, posto che costituisce una circostanza notoria il fatto che l’ambiente che ci circonda sia in continua evoluzione e ciò non solo per le conseguenze del riscaldamento globale. Anche in questo caso, dunque, non si tratta di preoccupazioni specificamente attribuibili agli attori, che peraltro ancora una volta si limitano a generiche allegazioni prive di alcun riscontro istruttorio, bensì di uno stato d’animo che potrebbe potenzialmente interessare chiunque, a prescindere dalla provenienza geografica.

71. Appare evidente che tale asserito pregiudizio non potrà in alcun modo essere risarcibile, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno da *metus* di natura non patrimoniale “è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente l’allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito: **tale onere di allegazione va compiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, posto che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa**”¹⁶.

72. Si insiste pertanto affinché anche le domande dei Privati vengano dichiarate inammissibili in ragione della loro palese carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire.

¹⁶ Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 1185/2017; Trib. Milano, Sez. VI, 27 marzo 2019, n. 3066.



* * *

III. ASSENZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELL'ILLECITO

73. Ferme e impregiudicate le sopra richiamate eccezioni preliminari e pregiudiziali, Eni ribadisce in ogni caso l'assenza di alcun illecito e la conseguente insussistenza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale dell'esponente.

74. In primo luogo, come dimostrato nei precedenti scritti difensivi (cfr. Sez. V.A della comparsa di costituzione e Sez. II.A della Prima Memoria Eni), l'infondatezza delle pretese degli attori emerge chiaramente dall'assenza di una condotta antiggiuridica da parte di Eni, dal momento che non esistono norme in materia di contrasto al cambiamento climatico che impongano obblighi e obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni in capo ai singoli operatori economici, né scenari internazionali di decarbonizzazione vincolanti e prescrittivi.

75. Nei paragrafi seguenti, si replicherà alle infondate e strumentali contestazioni contenute nella Prima Memoria Attori rispetto a tali argomentazioni.

*

A. Gli scenari globali di decarbonizzazione

76. Con l'atto di citazione, le Associazioni e i Privati hanno in sostanza chiesto di accertare la responsabilità giuridica di Eni, in quanto *“la traiettoria di decarbonizzazione di Eni al 2050 non è affatto in linea con quanto richiesto dagli scenari net zero dell'IPCC e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia”* (cfr. atto di citazione, p. 125).

77. Con la comparsa di costituzione, Eni ha dimostrato che gli scenari energetici mondiali elaborati dalle organizzazioni internazionali, tra cui i principali elaborati dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (“**IPCC**”) e dall'*International Energy Agency* (“**IEA**”), non possono in alcun modo essere considerati alla stregua di una norma giuridica sulla base della quale fondare la pretesa responsabilità di Eni. Come ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi (cfr. comparsa di costituzione Eni, Sezz. III.A e III.C; Prima Memoria Eni, Sezz. II.B, II.C e II.D), tali scenari sono molteplici e non hanno valore prescrittivo, ma rappresentano solo possibili percorsi di decarbonizzazione determinati da una molteplicità di fattori quali la situazione geopolitica, lo sviluppo economico, demografico e tecnologico e la capacità delle politiche pubbliche di incidere sulla domanda e sull'intero sistema energetico globale.

78. Tali argomentazioni sono state integralmente confermate dalle Relazioni Tecniche prodotte con la Prima Memoria Eni, che hanno inoltre dimostrato come **(i)** qualsivoglia paragone tra la traiettoria di decarbonizzazione di Eni e gli scenari internazionali sia non solo impossibile, ma anche metodologicamente e logicamente errato poiché tra l'altro, non è possibile effettuare una comparazione tra gli scenari globali e la curva di decarbonizzazione di una singola impresa (cfr.



Relazione Stagnaro *sub ns doc. 21*, pp. 3, 61 e 66; Relazione Consonni *sub ns doc. 22*, pp. 7 e 22); **(ii)** ove si voglia operare una comparazione, la strategia di decarbonizzazione di Eni sia in ogni caso “*coerente con i tratti comuni degli scenari descritti e gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea, in particolare con: impegno a raggiungere significative riduzioni di emissioni entro il 2030; obiettivo Net Zero al 2050*” (cfr. Relazione Consonni, *sub ns doc. 22*, p. 32).

79. Con la Prima Memoria Attori, le Associazioni e i Privati sono stati costretti ad ammettere che gli scenari energetici mondiali elaborati dall’IPCC e dalla IEA sono solo degli “*strumenti utili*” e “*di riferimento*” (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 9-11), ma non certo norme vincolanti e cogenti per le singole imprese da cui possa derivare una responsabilità giuridica in capo alle stesse. Ciò nonostante, gli attori insistono nel sostenere, con argomenti confusi e incoerenti, che la pretesa condotta illecita di Eni risiederebbe nella mancata coincidenza della traiettoria di decarbonizzazione della Società con uno degli scenari di decarbonizzazione elaborati dalla IEA, denominato “*Net Zero by 2050 (“NZE”)*” (lo “**Scenario IEA**”).

80. Volendo provare a tradurre in termini coerenti le confuse e illogiche argomentazioni delle controparti, gli attori sostengono che Eni dovrebbe essere considerata responsabile *in re ipsa* per il solo fatto di non interrompere gli investimenti nell’estrazione di petrolio e gas (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 8-13) e tale condotta sarebbe in contrasto con quanto previsto dallo Scenario IEA, che sarebbe direttamente applicabile alle imprese.

81. Gli assunti di controparte sono del tutto infondati e illogici e ciò non solo perché, come più volte ribadito, lo Scenario IEA non è vincolante e non può essere preso come parametro di riferimento per valutare la condotta di Eni, ma anche e soprattutto perché gli attori propongono una lettura totalmente fuorviante e strumentale dello Scenario IEA. In realtà lo Scenario IEA non prevede affatto che la riduzione dell’utilizzo di fonti fossili dipenda da una unilaterale decisione delle aziende operanti nel settore petrolifero di ridurre la produzione.

82. È provato e riconosciuto dagli stessi attori che gli scenari sono possibili percorsi futuri basati su assunzioni di natura geopolitica, economica, demografica e tecnologica. Le stime relative alla quantità necessaria di fonti fossili riflettono quindi tali assunzioni e si modificano in conseguenza della modifica delle stesse. Basti pensare, per portare un esempio tra i molteplici possibili, agli aggiustamenti apportati allo Scenario IEA durante la crisi energetica determinata dal conflitto russo-ucraino, a fronte della quale la IEA ha affermato che gli investimenti in *Oil & Gas* sono rallentati nel corso degli anni riducendo la capacità di riserva (c.d. “*spare capacity*”) necessaria per affrontare eventi inattesi come il taglio delle forniture (cfr. comparsa di costituzione Eni, p. 35), riconoscendo in sostanza la necessità di continuare ad avere disponibilità



di energia da fonti fossili. Ciò basterebbe per riconoscere che il tentativo di qualificare come illecita l'attività economica di Eni è del tutto infondato. Ma vale la pena di approfondire ulteriormente il punto per evidenziare la lettura manipolatoria degli scenari operata dagli atti di controparte.

83. Come dedotto nei precedenti scritti difensivi (cfr. comparsa di costituzione Eni, pgff. 18 ss. e 109 ss.; Prima Memoria Eni, pgff. 13-19) e confermato dalle Relazioni Tecniche (cfr. Relazione Stagnaro *sub ns doc. 21*, p. 65; Relazione Consonni *sub ns doc. 22*, p. 19 ss.), lo Scenario IEA, così come gli altri scenari di decarbonizzazione elaborati a livello mondiale, evidenzia che il percorso di perseguimento dell'obiettivo *Net Zero* presuppone politiche e interventi sia dal lato dell'offerta, sia soprattutto dal lato della domanda di combustibili fossili. In altre parole, la riduzione dell'offerta di fonti fossili è prevista come possibile nella misura in cui le fonti fossili non debbano soddisfare una domanda di energia.

84. La IEA evidenzia i rischi sociali ed economici che potrebbero derivare dalla contrazione dell'offerta di combustibili fossili in assenza di una corrispondente riduzione della domanda. In particolare,

(i) nello Scenario IEA (cfr. p. 76), la IEA afferma che *“Nello scenario NZE [i.e., lo stesso Scenario IEA], tuttavia, sono ancora necessari investimenti nei progetti esistenti di fornitura di combustibili fossili, per garantire che l'offerta non si riduca più rapidamente del calo della domanda”*¹⁷;

(ii) nel report *The Oil & Gas Industry in Net Zero Transitions* (cfr. p. 63), la IEA afferma che *“Se la transizione dell'offerta fosse più rapida della domanda, con un calo degli investimenti nei combustibili fossili che precede un'impennata nella diffusione delle tecnologie energetiche pulite, ciò porterebbe a prezzi molto più alti e volatili, anche se il mondo si sta muovendo verso le emissioni nette zero. Ad esempio, se l'industria del petrolio e del gas investisse nello scenario NZE o APS, ma la domanda continuasse a crescere per qualche tempo (come nello STEPS), si verificherebbe presto una grave carenza di offerta. Ciò porterebbe a gravi problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, soprattutto se solo alcune parti dell'industria petrolifera e del gas o aree geografiche decidessero di ridurre la produzione prima di sforzi più ampi per ridurre la domanda”*¹⁸;

¹⁷ Nella versione originale dello Scenario IEA, in inglese (cfr. **doc. 95**, p. 76): *“Investment in existing fossil fuel supply projects, however, is still needed in the NZE Scenario to ensure that supply does not fall faster than the decline in demand”*.

¹⁸ Nella versione originale del report *The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*, in inglese (cfr. **doc. 94**, p. 63): *“If supply were to transition faster than demand, with a drop in fossil fuel investment preceding a surge in clean energy technology deployment, this would lead to much higher and more volatile prices, even if the world is moving*



(iii) nel report “*World Energy Outlook 2023*” (doc. 103), la IEA afferma che “*I continui investimenti nei combustibili fossili sono essenziali in tutti i nostri scenari. Sono necessari per soddisfare gli aumenti della domanda nel periodo fino al 2030 nello Scenario STEPS e per evitare un calo precipitoso dell'offerta che supererebbe di gran lunga anche i rapidi cali della domanda visti nello Scenario NZE [i.e., lo Scenario IEA]. Sia gli investimenti eccessivi che quelli insufficienti nei combustibili fossili comportano rischi per una transizione energetica sicura e conveniente*”¹⁹. La IEA in particolare evidenzia che gli investimenti eccessivi rispetto alla domanda comportano un rischio per le c.d. Oil Companies (che potrebbero trovarsi a detenere assets che perdono valore), mentre l'ipotesi di investimenti insufficienti rispetto alla domanda prima che esistano soluzioni tecnologiche adeguate per rispondere a tale domanda, avrebbe l'effetto di aumentare i prezzi dell'energia e di renderli estremamente volatili, determinando importanti effetti negativi in termini di sicurezza delle forniture e accesso economico all'energia. Inoltre, come richiamato al pgf. 2.12 della Relazione Consonni (cfr. ns doc. 22, p. 7), nello stesso *World Energy Outlook 2023* la IEA assume che il 35% della riduzione di emissioni necessaria per raggiungere l'obiettivo *Net Zero* al 2050 sia conseguito con tecnologie ancora non disponibili commercialmente, L'incertezza sull'effettiva disponibilità di adeguate nuove tecnologie si riverbera ovviamente in incertezza sulla riduzione della domanda che sarà effettivamente realizzabile.

85. Si tratta in buona sostanza del c.d. trilemma energetico già più volte richiamato (cfr. comparsa di costituzione Eni, pgff. 60-63), sul quale non a caso le controparti non spendono neppure una parola nella pur corposa Prima Memoria Attori, probabilmente in assenza di qualsiasi argomentazione contraria. Le fonti fossili continuano a ricoprire un ruolo indispensabile nel garantire nel breve periodo la sicurezza energetica e l'accesso equo ed economico all'energia mondiale e il percorso di transizione energetica di aziende principalmente attive nel settore delle fonti fossili deve essere necessariamente graduale, al fine di garantire la sicurezza energetica, riconosciuta quale obiettivo prioritario dalle stesse fonti *ex adverso* richiamate, ed evitare i gravi effetti socio-economici che una transizione troppo rapida e radicale comporterebbe e che gli

towards net zero emissions. For example, if the oil and gas industry invests for the NZE Scenario or APS, but demand continues to grow for some time (as in the STEPS), there would soon be a major shortfall in supply. This would lead to major issues over the security of supply, especially if only certain parts of the oil and gas industry or geographies choose to cut back on production in advance of wider efforts to cut demand”.

¹⁹ Nella versione originale del “*World Energy Outlook 2023*”, in inglese (cfr. doc. 103 p. 50): “*Continued investment in fossil fuels is essential in all of our scenarios. It is needed to meet increases in demand over the period to 2030 in the STEPS and to avoid a precipitous decline in supply that would far outstrip even the rapid declines in demand seen in the NZE Scenario. [...] Both overinvestment and underinvestment in fossil fuels carry risks for secure and affordable energy transitions*”.



stessi scenari definiti dalle organizzazioni internazionali paventano (cfr. comparsa di costituzione Eni, pgff. 112-116; Prima Memoria Attori, pgff. 5, 30 e 31).

86. Al riguardo, anche la IEA ha espressamente confermato la necessità di perseguire una transizione ordinata (“*orderly transition*”), che riduca al minimo il rischio di volatilità e di beni e investimenti “incagliati” (cd. “*stranded assets*”). In particolare, lo Scenario IEA (come aggiornato al 2023) indica che lo stesso “*privilegia una transizione ordinata che mira a salvaguardare la sicurezza energetica attraverso politiche e incentivi forti e coordinati, che permettano a tutti gli attori di anticipare i rapidi cambiamenti necessari e di ridurre al minimo la volatilità del mercato energetico e gli asset incagliati*” (cfr. **doc. 95**, p. 56)²⁰.

87. Questo tema è stato ampiamente dibattuto anche nel contesto dell’ultima Conferenza delle Parti di Dubai, nel dicembre 2023 (COP28), dove è stato ribadito che la transizione energetica è un processo la cui realizzazione non può considerarsi raggiungibile nel breve termine. Come dedotto (cfr. Prima Memoria Eni, pp. 19-21), infatti, il documento finale della *Global Stocktake* nell’ambito della COP 28, seppur definito “storico”, non ha utilizzato il termine “*phase out*” (uscita) e nemmeno “*phase down*” (riduzione), ma il più generico riferimento all’allontanamento (“*transitioning away*”) dai combustibili fossili, precisando peraltro come lo stesso debba avvenire in maniera giusta, ordinata ed equa (“*in a just, orderly and equitable manner*”) (cfr. punto 28 dell’accordo, **doc. 99**) e debba essere accompagnato dal contestuale riconoscimento che i combustibili “transitori” (“*transitional fuels*”) possono svolgere un ruolo nel favorire la transizione energetica, garantendo al contempo la sicurezza energetica (cfr. punto 29 dell’accordo, **doc. 99**).

88. In ogni caso, se ancora ce ne fosse bisogno, la conferma che gli scenari IEA non possono essere assunti come parametro di riferimento per valutare una presunta responsabilità giuridica di Eni deriva proprio dalle modalità con le quali IEA opera. Gli scenari sono infatti il risultato dell’analisi del mercato e di tutti i fattori che lo influenzano. Con specifico riferimento alle fonti fossili basta esaminare l’evoluzione dei rapporti IEA nel 2021-2023. Nel 2021 la IEA, ad esempio, stimava un drastico crollo della domanda di petrolio già nel 2030 (cfr. Scenario IEA, **doc. 32**, pp. 29, 57 e 101). Tuttavia, a fronte dei dati reali nel periodo 2021-2023 e delle tensioni geopolitiche registrate in questo periodo, la IEA ha adattato la propria posizione e nel 2023 ha ridotto le aspettative di decrescita nel breve termine dei consumi di petrolio, riconoscendone un ruolo importante nel *mix* energetico mondiale (cfr. Scenario IEA aggiornato al 2023, **doc. 95**, p.

²⁰ Nella versione dello Scenario IEA aggiornato al 2023, cfr. **doc. 95**, p. 56: “*Prioritises an orderly transition that aims to safeguard energy security through strong and co-ordinated policies and incentives that enable all actors to anticipate the rapid changes required, and to minimise energy market volatility and stranded assets*”.



74). Ferma restando ogni altra considerazione formulata nella presente memoria, la ricostruzione oggettiva e incontrovertibile del modo di operare di IEA e della funzione degli scenari predisposti dalla stessa evidenzia la totale pretestuosità del tentativo di misurare la diligenza di Eni operando una cristallizzazione di un'ipotesi formulata da IEA e soggetta ad evoluzione, come in concreto avvenuto.

89. Si comprende quindi agevolmente la distorsione operata dagli attori che, nel ricostruire le assunzioni e previsioni dello Scenario IEA, ne rovesciano totalmente la logica: la riduzione di utilizzo di fonti fossili è infatti la conseguenza di un'assunzione dello Scenario IEA che la domanda possa ridursi, e non una prescrizione affinché le imprese taglino la propria produzione, causando una inadeguatezza dell'offerta di energia e i conseguenti problemi socio-economici ben evidenziati dalla IEA e dalla dottrina sul trilemma energetico. Questa considerazione è certamente valida in generale ma lo è, a maggior ragione, per Eni che – come ampiamente dimostrato e confermato dalle Relazioni Tecniche – è fortemente impegnata in un processo di transizione che prevede il progressivo abbandono delle fonti fossili. Processo che, non sfuggirà al Tribunale, non equivale ad accendere o spegnere un interruttore, ma comprende una complessa trasformazione che deve tener conto – oltre che degli aspetti di sicurezza energetica legati alla domanda di energia – anche della stabilità economico finanziaria della Società che è il requisito essenziale perché Eni possa investire in ricerca e sviluppo e nell'implementazione delle leve previste dal proprio percorso di transizione energetica. Peraltro, con specifico riferimento all'evoluzione della spesa esplorativa di Eni, questa è attesa in riduzione e rappresenta circa il 5% della spesa in conto capitale (cd. "CapEx") del piano 2023-2026, ed è focalizzata (circa per il 90%) in aree limitrofe a campi in produzione (cd. "*near-field*") e a infrastrutture esistenti (cfr. sul punto la trascrizione delle presentazioni di Eni per il *Capital Markets Day 2023*, **doc. 104**, p. 3²¹). Si può agevolmente notare che tale spesa è finalizzata all'ottimizzazione delle produzioni delle risorse proprio in coerenza con i principi affermati da IEA circa la necessità di avere una quantità adeguata di fonti fossili che non crei squilibri indesiderabili.

90. Gli attori provano a contestare la corretta interpretazione delle curve di decarbonizzazione sostenendo che riferirsi a necessari interventi delle policy pubbliche dal lato della domanda sia frutto di "*retorica individualista*" e della asserita "*potente falsa narrativa di gran parte*

²¹ Si fa riferimento, in particolare, a quanto riportato dall'Amministratore Delegato di Eni sulla spesa esplorativa di Eni: "*Seguendo il nostro modello di esplorazione duale, puntiamo all'esplorazione con alti livelli di partecipazione di capitale, in aree con attività e infrastrutture esistenti come il Nord Africa, l'Africa occidentale e gli Emirati Arabi Uniti - circa il 90% della nostra spesa*" ("*Following our dual exploration model, we are targeting exploration with high levels of equity participation, in areas with existing activity and infrastructure such as North Africa, West Africa and the UAE – around 90% of our spend*"; cfr. doc. 104, p. 3).



dell'industria petrolifera”, che tenderebbe a colpevolizzare i consumatori e ricordano che “non tutti possono permettersi di comprare un'auto elettrica o di installare pannelli fotovoltaici sul tetto della propria casa, perché ciò oggi, purtroppo, non è ancora alla portata di ogni tasca” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 5).

91. Queste affermazioni non solo ribadiscono i presupposti puramente ideologici che hanno animato la presente causa, ma mettono in luce l'evidente contraddizione delle argomentazioni degli attori. È evidente che la domanda è un elemento fondamentale di cui tener conto nel processo di decarbonizzazione senza che ciò significhi “scaricare” la colpa sui consumatori, o rinchiuderli nella “trappola del sacrificio personale” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 4), come le controparti tentano di sostenere. Come precisato da Eni nei precedenti scritti difensivi e confermato dalla Relazione Stagnaro (cfr. ns doc. 21), gli scenari di decarbonizzazione prevedono che siano le politiche statali e gli incentivi a consentire la riduzione della domanda di fonti fossili (si pensi, proprio per rimanere in tema, agli incentivi sulle auto elettriche o ai biocarburanti che, come noto, sono parte della strategia di decarbonizzazione di Eni). Come chiarito nella Relazione Stagnaro, la stessa IEA indica che “*oltre alle politiche pubbliche, saranno necessari cambiamenti comportamentali. I cambiamenti comportamentali suggeriti non sono lasciati alla sola iniziativa individuale, in quanto poggiano su politiche più o meno coercitive da adottare a livello sovranazionale, nazionale o locale.*” (cfr. Relazione Stagnaro, p. 29 e relativa tabella 3 che riporta i suggerimenti di IEA).

92. Da quanto sopra esposto, si può concludere che Eni non può essere considerata responsabile sulla base del presunto mancato allineamento della propria traiettoria di decarbonizzazione con lo Scenario IEA o con qualsivoglia altro scenario esistente o che possa essere definito in futuro perché **(i)** dal punto di vista giuridico, tali scenari non sono prescrittivi e vincolanti e non possono rappresentare un parametro di valutazione della condotta di un'impresa; **(ii)** dal punto di vista metodologico, la comparazione tra la traiettoria di decarbonizzazione globale e quella di una singola impresa è del tutto erranea; **(iii)** dal punto di vista economico e dei principi espressi dal c.d. trilemma energetico, in alcun caso lo Scenario IEA o qualsivoglia altro scenario di decarbonizzazione assume o prevede un obbligo per le imprese di ridurre e con quali modalità e in quale misura la propria produzione, riduzione che peraltro non potrà che avvenire in conseguenza di una effettiva riduzione della domanda.

93. Solo per completezza, si replica infine all'accusa mossa dagli attori circa la non correttezza dell'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione di Eni in merito alla arbitrarietà del riferimento al 2020 ai fini della misurazione della traiettoria di decarbonizzazione della Società (cfr. Prima Memoria Attori, p. 12). Al riguardo, basti precisare quanto segue: **(i)** riguardo alle



prescrizioni di decarbonizzazione dell'Unione Europea, è un dato incontrovertibile il riferimento al 1990 (cfr. ns docc. 21 e 22); **(ii)** nessuno degli scenari internazionali richiamati dagli attori fa riferimento al 2020 come *baseline* di riferimento per la misurazione delle traiettorie di decarbonizzazione; **(iii)** in ogni caso, il riferimento al 2020 è certamente inappropriato, considerando che si tratta dell'anno caratterizzato dall'evento pandemico nel quale le emissioni hanno registrato il minimo storico a causa del *lockdown*. E queste considerazioni peraltro devono intendersi al netto della fondamentale circostanza, più volte richiamata nei precedenti scritti difensivi e nelle Relazioni Tecniche, della erroneità metodologica della comparazione tra una traiettoria di decarbonizzazione globale e la traiettoria di una singola impresa.

*

B. L'Accordo di Parigi e il Regolamento UE 2018/842

94. In comparsa di costituzione, la Società ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza delle tesi degli attori che vorrebbero fondare la presunta responsabilità extracontrattuale di Eni (anche) sul mancato adempimento all'Accordo di Parigi. In particolare, si è evidenziato che le previsioni di tale Accordo non impongono obblighi in capo a soggetti privati, posto che le stesse:

- (i)** si rivolgono unicamente alle sue "Parti", ossia agli Stati che l'hanno sottoscritto, mentre non contengono norme direttamente efficaci e vincolanti per le imprese operanti in essi;
- (ii)** hanno carattere programmatico e di indirizzo dell'azione politica degli Stati e, salvo per alcune previsioni, non prevedono specifici obblighi di risultato neppure in capo agli Stati;
- (iii)** sono state adottate con la consapevolezza della necessità di a) bilanciare i vari interessi coinvolti nel complesso quadro socio-politico di riferimento, b) realizzare una transizione giusta, ordinata ed equa c) rispettare le differenti situazioni nazionali e le diverse esigenze e capacità delle parti contraenti (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 70 - 80).

95. A fronte di tali puntuali rilievi, nella Prima Memoria Attori vengono svolte le seguenti asserzioni:

- (i)** *"la questione non è soltanto (e semplicemente) quella se i convenuti (ENI compresa) siano vincolati all'Accordo di Parigi, ma piuttosto se ENI [...] stia emettendo gas serra oltre i livelli accettabili, come dimostrato dalla scienza del clima (e stabilito dall'Accordo di Parigi)"* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 42);
- (ii)** la legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi, ossia la Legge 4 novembre 2016, n. 204 (la "**Legge 204/2016**"), sarebbe *"perfettamente idonea a vincolare anche le persone fisiche o giuridiche, ove ciò sia richiesto dagli obblighi assunti a livello internazionale"* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 43);



(iii) nell'Accordo di Parigi sarebbero contenute alcune norme di carattere prescrittivo, in particolare quelle stabilite dagli artt. 2, 3, 4 e 6 comma 8, “sicuramente imposte agli Stati aderenti ma anche – per il loro carattere evidentemente *self executing* dipendente dalla loro specificità– riguardanti le persone fisiche e giuridiche all'interno degli Stati a causa delle norme conformi introdotte, nei rispettivi ordinamenti, dall'ordine di esecuzione” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 46);

(iv) in ogni caso, “la domanda degli attori si fonda anche su altri obblighi giuridici gravanti in particolare sugli individui e derivanti dalla specifica normativa di settore”, e precisamente “i precetti contenuti nel Regolamento UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 49);

(v) infine, le domande degli attori sarebbero comunque fondate in quanto “la tutela prevista dall'art. 2043 c.c. è estesa anche alle c.d. situazioni di fatto che –pur non essendo tutelate attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo –risultino comunque protette dall'ordinamento giuridico” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 50).

96. Si tratta di tesi completamente infondate. Gli attori, consapevoli dell'inesistenza di specifici obblighi gravanti su Eni ai sensi dell'Accordo di Parigi o di altre fonti normative, sulla cui base poter qualificare la condotta della Società come *contra ius*, tentano un esercizio di vera e propria creazione *ex novo* (ed *ex nihilo*) di precetti giuridici che in realtà il nostro ordinamento non prevede.

97. In relazione all'Accordo di Parigi, si evidenzia anzitutto la contraddittorietà delle difese di controparte, che pur partendo dal presupposto per cui “la questione non è [...] se i convenuti (ENI compresa) siano vincolati all'Accordo di Parigi”, finiscono in realtà per basare le proprie domande proprio sull'assunto che il predetto Accordo imponga (non meglio precisati) obblighi giuridici in capo alla Società.

98. Ciò detto, e soprassedendo sulle dissertazioni degli attori in tema di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali, ribadiamo che **né l'Accordo di Parigi, né la Legge 204/2016, hanno introdotto nell'ordinamento giuridico italiano degli obblighi direttamente applicabili a Eni, in base ai quali classificare le condotte della Società come *contra ius*.**

99. Le teorie della “dottrina internazionalistica” *ex adverso* invocate, che peraltro costituiscono l'unico appiglio giuridico delle tesi degli attori, non consentono minimamente di giungere alla conclusione per cui le disposizioni dell'Accordo di Parigi sarebbero vincolanti nei confronti di Eni, anche solo in parte. Quella stessa dottrina internazionalistica afferma infatti che:

(i) affinché una disposizione di diritto internazionale possa ritenersi *self-executing* negli ordinamenti nazionali, essa deve soddisfare anzitutto un requisito di “idoneità”, integrato solo



“quando essa non riguardi soltanto condotte intergovernative, ma si rivolga alla sfera delle persone, dell'individuo, delle imprese”²²;

(ii) in ogni caso la disposizione internazionale, oltre a dover essere “idonea” a produrre effetti diretti come appena indicato, deve altresì soddisfare un requisito di autosufficienza: “la possibilità che una disposizione si traduca in una **regola concreta, applicabile da un giudice o altro organo amministrativo, presuppone la sua capacità di disciplinare, in ragione della completezza del suo contenuto, le situazioni giuridiche soggettive individuali, ossia dei «destinatari finali» della stessa disposizione. In questa prospettiva, la nozione di effetto diretto è riferita alla sola disposizione che sia preordinata a produrre effetti nei rapporti interindividuali, ossia quelli che involgono la sfera di persone fisiche e giuridiche**”²³;

(iii) ai fini di accertare se una disposizione di diritto internazionale possa avere effetto diretto negli ordinamenti domestici, anche nel senso di disciplinare rapporti interindividuali, occorre seguire e applicare “un’**accezione, per così dire, «volontaristico-oggettiva» dell'idoneità di una disposizione internazionale a disciplinare situazioni giuridiche individuali. Occorre che sia rilevabile una corrispondente «intenzione» risultante, espressamente o per interpretazione, dalla disposizione che abbia «voluto conferire» diritti soggettivi agli individui**”²⁴.

100. Così correttamente inquadrata la situazione, davvero non si comprende come gli attori possano sostenere che le disposizioni dell’Accordo di Parigi abbiano effetto diretto nei confronti di singoli soggetti dell’ordinamento italiano. Assunto, quello degli attori, che trova una diretta smentita da parte della più attenta e recente dottrina che ha esaminato (anche) l’iniziativa delle controparti in questo giudizio, nel più ampio contesto della già citata *climate change litigation*, affermando che “il pluricitato standard of care estrapolato dall’Accordo di Parigi non può certo considerarsi vincolante per le imprese, essendo lo stesso pacificamente indirizzato solo ed esclusivamente agli Stati”, e che “non esistono infatti fino ad oggi, a livello mondiale, casi di Governi che abbiano imposto standard ai privati per il rispetto dell’Accordo di Parigi”²⁵.

101. Infatti, nessuna delle previsioni dell’Accordo di Parigi è rivolta a soggetti privati o concerne rapporti interindividuali, né manifesta l’intenzione delle Parti contraenti di conferire

²² Cfr. R. Baratta, ‘L’effetto diretto delle disposizioni internazionali self-executing’, in *Riv. Dir. Internazionale*, 1, 2020, pp. 5 e ss.

²³ Cfr. R. Baratta, ‘L’effetto diretto delle disposizioni internazionali self-executing’, in *Riv. Dir. Internazionale*, 1, 2020, pp. 5 e ss.

²⁴ Cfr. R. Baratta, ‘L’effetto diretto delle disposizioni internazionali self-executing’, in *Riv. Dir. Internazionale*, 1, 2020, pp. 5 e ss.

²⁵ Cfr. M. Marinai, ‘Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della due diligence’, in *Resp. civile e previdenza*, 4, 2023, p. 1340.



diritti soggettivi o imporre obblighi in capo a singoli soggetti degli ordinamenti giuridici degli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo.

102. Basti pensare che, come accennato innanzi, gli attori ricomprendono tra le disposizioni *self-executing* dell'Accordo di Parigi anche la parte dell'art. 2 in cui sono indicate le due soglie entro cui gli Stati contraenti mirano a contenere l'aumento delle temperature medie mondiali, ossia *“ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali”*, con il più ambizioso obiettivo di *“limitare tale aumento a 1,5 °C”* (cfr. Accordo di Parigi, art. 2, comma 1 lett. a), nonché Prima Memoria Attori, pp. 45-46). L'infondatezza e illogicità della tesi degli attori diventano innegabili ove la si segua fino ad arrivare a conclusioni che sono tanto inevitabili quanto insostenibili: se si ritiene che tali soglie di aumento delle temperature siano *“per il loro carattere evidentemente self-executing [...] riguardanti le persone fisiche e giuridiche all'interno degli Stati”*, e quindi destinate a regolare anche rapporti tra singoli individui, si dovrebbe concludere che qualsiasi privato potrebbe affermarsi titolare di un diritto soggettivo - azionabile *erga omnes* - affinché chiunque agisca in conformità ai due obiettivi di aumento massimo delle temperature medie globali previsti dall'Accordo di Parigi. Non ci sembra di dover sottolineare ulteriormente l'assurdità di un simile approdo, che rappresenta null'altro che una conseguenza diretta delle tesi di controparte.

103. Parimenti infondati sono gli assunti degli attori in merito alle ulteriori disposizioni *ex adverso* richiamate, di cui agli artt. 3, 4 e 6 comma 8 dell'Accordo di Parigi. Rispetto alle stesse, vale quanto appena eccepito, riservando - nel caso - di svolgere ulteriori repliche e approfondimenti nei futuri scritti difensivi di Eni. In questa sede, basta rilevare che l'unica disposizione dell'Accordo di Parigi che in assoluto menziona *“il settore privato”*, ossia l'art. 6 comma 8, prevede semplicemente che *“le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale”*, approcci che *“mirano [inter alia a] “b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale”*. Anche in relazione a tale disposizione, pare evidente che non venga riconosciuto o costituito alcun diritto in capo a singoli.

104. Irrilevanti sono poi le argomentazioni che gli attori hanno proposto con riferimento alla mancata implementazione, entro i relativi termini, delle direttive adottate dagli organi dell'Unione Europea (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 43 - 45). I ragionamenti di controparte sono talmente estranei all'oggetto di questo giudizio, in cui si discute di un trattato internazionale e non di Direttive dell'Unione Europea, soggette come noto alla disciplina stabilita - in particolare



- nel Trattato dell'Unione Europea e nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che non riteniamo necessario aggiungere altro.

105. Anche la pretesa degli attori di qualificare le condotte di Eni come antiggiuridiche in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2018/842 è priva di qualsiasi fondamento.

106. Al riguardo, rammentiamo anzitutto che il Regolamento (UE) 2018/842 concerne *“le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi”*. In particolare, l'art. 1 del Regolamento individua il suo *“Oggetto”* prevedendo che *“il presente regolamento stabilisce **gli obblighi degli Stati membri** relativi ai rispettivi contributi minimi”* in termini di riduzione delle emissioni di gas serra tra il 2021 e il 2030, nel più ampio obiettivo di perseguire gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi.

107. Anche in questo caso, dunque, **il Regolamento dell'Unione Europea richiamato dalle controparti non concerne minimamente i singoli privati, ma solo gli Stati Membri dell'UE**, e ciò in linea con la circostanza per cui sono appunto gli Stati, e non gli individui, ad essersi impegnati per conseguire gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi.

108. Tale circostanza sembra nota agli stessi attori, i quali riconoscono espressamente come il Regolamento (UE) 2018/842 *“detta norme [...] a carico degli Stati membri”* (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 49 - 50), seppur concludano - illogicamente e infondatamente - che *“la produzione di gas serra da parte del soggetto (ENI) non può legittimamente essere ridotta se non nel modo fissato dal Regolamento”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 50).

109. Lo si ribadisce: le previsioni del Regolamento (UE) 2018/842 non impongono alcun obbligo di riduzione delle emissioni in capo a singole imprese come Eni. Al riguardo, non rileva minimamente quanto *ex adverso* asserito circa il fatto che il Regolamento *“è immediatamente applicabile [...] ed è idoneo a fondare anche pretese individuali, attesa la prevalenza del diritto comunitario su quello interno difforme”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 49).

110. Come noto, la diretta applicabilità dei regolamenti dell'Unione Europea significa semplicemente che le previsioni dei regolamenti non richiedono misure di implementazione da parte degli Stati Membri (come invece accade per le direttive, generalmente). Tuttavia, questo non significa affatto che qualsiasi regolamento abbia anche efficacia diretta orizzontale, ossia che le sue previsioni conferiscano ai privati dei diritti soggettivi azionabili anche nei rapporti con altri soggetti privati, a prescindere dai soggetti passivi degli obblighi imposti dal regolamento interessato. Questo sicuramente non è il caso del Regolamento (UE) 2018/842, che - a tutto voler concedere - potrebbe essere invocato nei confronti dello Stato italiano, che a quel Regolamento



è soggetto, ma non certamente nei confronti di terzi quali la Società. A nulla rileva, poi, il principio di prevalenza del diritto dell'Unione Europea su quello nazionale.

111. Infine, non si comprende la tesi attorea secondo cui gli attori avrebbero comunque diritto a vedersi tutelati *ex art. 2043 c.c.*, alla luce della “*apprezzabile lesione ad una situazione giuridica di fatto [sic] meritevole di tutela*”, che sarebbe in particolare “*quella degli istanti persone fisiche a non vedere ulteriormente compromesso il proprio diritto alla vita privata e familiare*”. E ciò, in particolare, alla luce di un principio che sarebbe stato affermato in “*Cass. civ. n. 9547/2020*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 50).

112. Il ragionamento degli attori - seppur di difficile comprensione, considerato anche il riferimento a una non meglio definita “*situazione giuridica di fatto*” - è comunque infondato. La pronuncia di legittimità su cui gli attori fondano le proprie tesi concerneva infatti una fattispecie di risarcimento del danno (*ex art. 2043 c.c.*) per spossessamento, dove la “*situazione*” tutelata era quindi il possesso, che è pacificamente riconosciuto e tutelato dal nostro ordinamento. Lo stesso non può dirsi delle controparti, che pur invocando una situazione di fatto, continuano a far riferimento al “*diritto alla vita privata e familiare*” dei Privati, che ovviamente non è una situazione di fatto, e su cui si è ampiamente detto. In ogni caso, si conferma anche sotto questo profilo che la condotta di Eni non può essere definita come antiggiuridica, sicché le tesi degli attori rimangono comunque prive di pregio.

*

C. Gli artt. 9 e 41 della Costituzione e gli artt. 2 e 8 CEDU

113. Anche nella Prima Memoria Attori la controparte lamenta l'asserita antiggiuridicità della condotta di Eni la quale starebbe violando “*i diritti umani sostanziali tutelati dagli artt. 2 e 8 CEDU oltre che quelli previsti dagli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza... come interpretati in conformità ai riformati artt. 9 e 41 cost.*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 71).

114. Le considerazioni svolte dagli attori circa l'asserita diretta applicabilità dei riformati artt. 9 e 41 Cost., degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza nei confronti della Società e, più in generale, nei rapporti tra privati si rivelano, ancora una volta, inconferenti in quanto frutto dell'erronea interpretazione delle disposizioni in esame.

115. La Prima Memoria Attori insiste nel confondere ed erroneamente applicare due concetti fondamentali nella teoria generale del diritto: il concetto di principio e quello di regola.

116. Il primo, riconducibile proprio ai sopracitati articoli, deve essere inteso quale precetto che trova la sua dimensione specifica solo dopo aver effettuato un giudizio di bilanciamento e ponderazione con gli altri principi che vengono in rilievo in relazione al fatto specifico.



117. Giudizio, peraltro, che è sottratto alla disponibilità dei privati essendo, come è ovvio e come già diffusamente esposto (cfr. *supra* II.A) riservato al Legislatore, nella formulazione delle norme, ovvero ancora alle autorità pubbliche, ad esempio, nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Del resto, come noto e come anche confermato da autorevole dottrina, **“non ci sono diritti assoluti, ognuno incontra limiti: limiti che non sono predefinibili una volta per tutte, ma si manifestano nell'«infinita varietà del reale», cioè nei casi che bussano alla porta del giudice. Il punto di bilanciamento tra gli interessi è fissato dal legislatore, ma poi la sua “tenuta” costituzionale è verificata dai giudici con l'ausilio della Corte costituzionale”**²⁶.

118. La regola, al contrario, è un precetto c.d. definitivo che vieta, permette o autorizza una certa condotta, che ricollega cioè un fatto ad una conseguenza e non si presta più a valutazioni di tipo comparativo, in quanto già effettuate. Una regola, dunque, contrariamente ad un principio, è suscettibile di trovare applicazione immediata ogniqualvolta si verifichi che la fattispecie concreta rientra in quella astratta delineata dalla legge.

119. Così tracciati i contorni dei concetti di principio e di regola, non potrà certamente negarsi la qualifica degli artt. 9 e 41 Cost. in termini di “principi”, atteso che né l'una né l'altra disposizione descrivono una fattispecie con la quale poter confrontare direttamente il fatto concreto. Esse, al contrario, involgono una serie di altri interessi, postulano un necessario e doveroso bilanciamento con questi ultimi e richiedono di essere concretamente attuate per il tramite di politiche ambientali messe a punto dagli organi competenti.

120. Come pacificamente statuito dalla Corte Costituzionale, infatti, **“Ogni diritto costituzionalmente protetto non può espandersi illimitatamente e divenire “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, poiché la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza”** (Corte cost., 24/01/2017, n. 20), sicché **“né la definizione data da questa Corte dell'ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali”** (Corte cost., 09/05/2013, n. 85). Anche dottrina autorevole ha confermato che **“nessun diritto è tiranno nei confronti degli altri”**²⁷ e, con specifico riguardo all'art. 9 Cost. riformato, ha precisato che **“sembra difficile**

²⁶ Cfr. R. Bin, Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo), in Lo Stato n. 18/2022, 257 ss.

²⁷ Cfr. L. Bartolucci, Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2022.



poter ritenere che con la modifica costituzionale si sia voluto imporre tout court uno stringente ordine gerarchico prestabilito. Piuttosto il legislatore costituzionale sembra aver voluto rimarcare la rilevanza della salute umana e dell'ambiente quali valori da contemperare necessariamente con l'iniziativa economica"²⁸.

121. L'infondatezza delle argomentazioni spese dagli attori a sostegno della presunta diretta applicabilità degli artt. 9 e 41 Cost. in una dimensione "orizzontale" non potrebbe essere più evidente in assenza di regole (ossia in mancanza di un preventivo intervento del Legislatore) che sostanzino il contenuto della tutela apprestata dei principi costituzionali rendendoli direttamente vincolanti per i privati, dunque per la Società.

122. Del resto, nemmeno la dottrina²⁹ menzionata nella Prima Memoria Attori giunge alle conclusioni sostenute dalle controparti. Lo stesso autore *ex adverso* citato, infatti, riconosce che *"dal combinato delle due disposizioni discende, in altri termini, un vincolo indiretto che lo Stato, come già fa, attuerà imponendo obblighi ai privati"*.

123. La prospettiva "verticale", quindi, si conferma l'unica nella quale le norme in esame possono spiegare i loro effetti: è lo Stato, ossia l'organo titolare della potestà legislativa, a dover fare in modo che l'attività economica privata venga indirizzata anche (non solo) alla tutela dell'ambiente. In dottrina, infatti, è stato espressamente affermato che *"l'art. 9, terzo comma, Cost. contiene una norma programmatica, con la quale si fa carico alla Repubblica di apprestare una tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi"*³⁰ e che *"l'inserimento di specifiche previsioni volte al consolidamento della tutela ambientale tanto all'intero dei principi fondamentali quanto della Costituzione economica, non può che conferire a quest'ultima esigenza di tutela un peculiare ruolo all'interno della sistematica della Carta, oltre che rappresentare un chiaro indirizzo programmatico per i pubblici poteri"*³¹.

124. Del resto, la stessa dottrina richiamata dagli attori è assai chiara nell'indicare che *"la tutela dell'ambiente non si realizza tanto per il tramite dello strumento dei diritti (o delle altre situazioni giuridiche soggettive), come invece accade in altri settori dell'ordinamento, bensì soprattutto per il tramite delle politiche legislative e delle azioni amministrative. Da una simile constatazione scaturiscono almeno due conseguenze: che il compito di assicurare una buona ed efficace tutela dell'ambiente, in prima battuta, non spetta al Giudice [...] bensì ai legislatori e*

²⁸ F. Sanchini, La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2022.

²⁹ R. Bifulco, Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana, in Rivista A.I.C.N. N.2/2023.

³⁰ E. Di Salvatore, Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Costituzionalismi.it, Fascicolo 1 del 2022.

³¹ F. Sanchini, La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2022.



alle amministrazioni pubbliche; che le scelte dei legislatori e degli amministratori potranno essere giuridicamente sindacabili dai giudici solo in presenza di precisi parametri normativi posto a presidio della validità dei loro atti”³².

125. Quanto precede rende (ancora di più) evidentemente priva di pregio l’affermazione attorea secondo cui l’interesse “*alla salute*” e quello “*all’ambiente*” sarebbero dotati di “*efficacia prevalente sulle - e conformativa - delle strategie imprenditoriali*” (cfr. p. 34 Prima Memoria Attori).

126. Non solo. Il sopracitato autore asserisce altresì che:

- la qualifica di “ambiente” in termini di “valore primario”, non va intesa come gerarchicamente sovraordinata agli altri valori costituzionali, ma è con essi che deve essere necessariamente e ragionevolmente bilanciata;
- la novella costituzionale relativa all’art. 41 “*non sembra apportare alcuna novità rispetto agli approdi maturati fino ad oggi nella giurisprudenza costituzionale, i quali, come già puntualmente osservato in dottrina, fanno della necessità del bilanciamento tra l’iniziativa economica proclamata libera e le limitazioni all’attività produttiva un elemento che appartiene alla nostra storia costituzionale e può considerarsi ormai radicato nell’interpretazione dell’art. 41 e dei limiti all’iniziativa economica privata ivi previsti*”;
- la conseguente circostanza che la tutela dell’ambiente, in quanto interesse tipicamente trasversale, coinvolga tutti **gli enti della Repubblica e, soprattutto, i legislatori (e le amministrazioni) dello Stato e delle Regioni.**

127. Fermo quanto sopra, peraltro, gli attori omettono del tutto di considerare l’essenzialità, anche sotto il profilo dell’utilità sociale, dell’attività di impresa svolta dalla Società il cui esercizio consente, tra l’altro, la tutela e salvaguardia dei diritti primari menzionati *ex adverso*, quali la “*salute*” (si pensi al funzionamento di ospedali), la “*sicurezza*” (si pensi agli approvvigionamenti energetici necessari per il funzionamento dello Stato), la “*libertà*” e “*dignità umana*” (si pensi sia agli approvvigionamenti energetici destinati alla popolazione, sia al considerevolissimo numero di posti di lavoro creati attraverso l’attività in esame).

128. I richiami delle controparti agli artt. 9 e 41 Cost. si confermano, pertanto, inconferenti e privi di fondamento, non offrendo alcun effettivo supporto all’asserita illiceità della condotta tenuta da Eni, con la conseguenza che risulta del tutto infondata la prospettazione degli attori

³² M. Cecchetti, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3/2021.



secondo cui “*ENI pretende[rebbe] di essere al di sopra dei diritti umani e, in generale, al di sopra di ogni altra situazione giuridica soggettiva, anche se dotata di pari (rectius: se si guarda al diritto alla vita e, dunque, alla scala assiologica dei valori del nostro ordinamento, avente forse maggiore) dignità costituzionale dell’interesse alla sua iniziativa economica privata*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 72).

129. Tali conclusioni non mutano certamente anche laddove si considerino gli articoli 3-ter e 3-quater del d.lgs. n. 152/2006, richiamati dagli attori a supporto della propria posizione, che richiedono di improntare l’azione ambientale ai principi sanciti dall’art. 174, comma 2 del TFUE (prevenzione, precauzione, correzione alla fonte e chi inquina paga) ed al principio dello sviluppo sostenibile.

130. Ciò in quanto anche **siffatti principi non si sottraggono alla necessità di un preventivo bilanciamento ed alla ricerca di un punto di equilibrio** che si traducano in politiche ambientali adeguate e proporzionate.

131. Il dato letterale dell’art. 3-*quater*, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 è significativo in tal senso nella misura in cui riconosce che la considerazione degli interessi alla tutela dell’ambiente rientra nell’ambito della “*scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata dalla discrezionalità degli enti*”. È la stessa norma, in altri termini, a richiedere una sintesi efficace tra interessi ambientali e sviluppo economico al fine di realizzare una transizione giusta e progressiva che tenga in debito conto anche gli aspetti sociali ed economici riconducibili alle misure di volta in volta adottate.

132. Medesime considerazioni valgono con riferimento alla richiamata Convenzione di Aarhus atteso che l’accesso alla giustizia in materia ambientale, come sinora diffusamente illustrato e come peraltro gli stessi attori riconoscono citando l’art. 9 della suddetta Convenzione, presuppone che vi sia un provvedimento legislativo/azione amministrativa rispetto al quale avanzare censure.

133. Le considerazioni appena svolte in ordine all’asserita (inesistente) violazione, da parte di Eni, degli artt. 9 e 41 Cost. valgono ugualmente anche con riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU e agli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza.

134. Sul punto è sufficiente ribadire che una pretesa violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU senza dubbio non può essere imputabile ai singoli privati (siano essi persone fisiche o giuridiche), in quanto sono i singoli Stati ad aver assunto l’obbligo di “*riconosc[ere] a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione*” (cfr. art. 1 CEDU - Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo).



135. Anche la Carta di Nizza, all'art. 51 rubricato "Ambito di applicazione", prevede espressamente che *"le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze"*.

136. Ciò posto, per mero scrupolo difensivo, si rileva in ogni caso che la lettura dei sopracitati articoli offerta dalle controparti è alquanto limitata e tendenziosa in quanto non tiene affatto in considerazione:

- né la giurisprudenza della Corte CEDU che ha pacificamente affermato che *"nessuna disposizione della Convenzione garantisce specificatamente una protezione generale dell'ambiente in quanto tale"* (cfr. *ex multis* Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 24/01/2019, n. 54414);
- né la già citata giurisprudenza della Corte CEDU che ha negato la possibilità di invocare un *"degrado generale dell'ambiente"* a fondamento di una presunta violazione (da parte degli Stati) di uno dei diritti garantiti dall'art. 8 della CEDU, essendo necessario dimostrare *"l'esistenza di un effetto infausto sulla sfera privata o familiare di una persona"*³³ e *"un legame diretto ed immediato tra la situazione contestata e il domicilio o la vita privata o familiare del richiedente"*,³⁴ a nulla pertanto rilevando l'eventuale timore delle *"conseguenze negative a lungo termine"*³⁵;
- né il fatto che il diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 7 della Carta di Nizza *ex adverso* invocato include anche *"la tutela dell'accesso a "beni e servizi pubblici"*

³³ Cfr. *ex multis* Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 24/01/2019, n. 54414; Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 10/01/2012, n. 32521 e Corte europea diritti dell'uomo, 22/5/2003, n. 41666 (Kyrtatos c. Greece) (cfr. ns doc. 26/2).

³⁴ Cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 2/12/2010 (Ivan Atanasov v. Bulgaria) (cfr. ns doc. 26/3). Nel testo originale della decisione si legge quanto segue: *"The State's obligations under Article 8 come into play in that context only if there is a direct and immediate link between the impugned situation and the applicant's home or private or family life"*. In argomento si vedano anche Corte europea diritti dell'uomo, 4/2/2022 n. 44837 (Çiçek e altri c. Turchia) (cfr. ns doc. 26/4) e Corte europea diritti dell'uomo, 13/7/2017 n. 38342 (Jugheli e altri c. Georgia) (cfr. ns doc. 26/5).

³⁵ Cfr. *ex multis* Corte europea diritti dell'uomo, 2/12/2010 (Ivan Atanasov v. Bulgaria) (cfr. ns doc. 26/3), che ha rigettato le domande del ricorrente in quanto *"il ricorrente ha ammesso di non essere in grado di dimostrare un effettivo danno alla salute o anche solo un rischio sanitario a breve termine, ma di temere solo conseguenze negative a lungo termine"* (cfr. il testo originale della sentenza ove si legge: *"the applicant conceded that he could not show any actual harm to his health or even a short-term health risk, but merely feared negative consequences in the long term"*).



essenziali”, compreso l'accesso all'elettricità”³⁶; tutela a cui, come già detto, l'odierna esponente assolve nel rispetto del c.d. trilemma energetico.

137. Da quanto precede emerge allora evidente che l'assoluta insussistenza di qualsivoglia violazione degli articoli *ex adverso* menzionati imputabile ad Eni.

D. La soft law e in particolare le Linee Guida OCSE

138. La Prima Memoria Attori insiste nell'evocare presunte omissioni, da parte di Eni, in relazione al rispetto delle previsioni di *soft law* invocate dalle controparti, e precisamente gli UNGPs (ossia i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani), e le Linee Guida OCSE, che conterrebbero “*indicazioni ancora più chiare sugli obblighi di due diligence delle imprese nel contesto del cambiamento climatico*”, e previsioni “*chiare, puntuali e univoche, individuando un preciso canone di azione in capo ai loro destinatari*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 78).

139. Fermo tutto quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione sul tema della *soft law* (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 336 e ss.), le ultime affermazioni degli attori non corrispondono al vero, tant'è che gli stessi non dicono nemmeno quali sarebbero gli asseriti “*precisi canoni di azioni*” genericamente indicati. Al contrario, non esistono criteri definiti e vincolanti di “*due diligence climatica*” ai sensi della *soft law* sopra citata. Piuttosto si tratta di un tema in continuo divenire, alla luce del progressivo avanzamento delle conoscenze scientifiche, delle innovazioni nel settore energetico e dello sviluppo delle prassi nel settore.

140. A tal proposito, basti pensare che le Linee Guida OCSE hanno introdotto, con indicazioni di alto livello, il concetto di “*due diligence climatica*” **per la prima volta** nella loro versione del 2023,³⁷ quindi in data non solo ben successiva a quella dei fatti per cui gli attori si dolgono nel presente giudizio, ma addirittura a quella dell'avvio del presente procedimento. Non a caso, nel loro atto di citazione le controparti hanno fatto riferimento alla precedente versione delle Linee Guida OCSE risalente al 2011, che non menzionava nemmeno il clima.

141. In un precedente procedimento chiusosi alla fine del 2021 in tema di “*due diligence* relativa al clima”, il PCN (Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE) australiano competente ha confermato che le Linee Guida OCSE non regolano in maniera specifica le modalità con cui

³⁶ Cfr. M. Hesselman, *Governing Energy Poverty in the European Union – A Regional and International Human Rights Law Perspective*, in *European Journal of Comparative Law and Governance* 10 (2023) 438–517, p. 465, il quale richiama la Sentenza CGUE del 16 luglio 2015 (caso CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD vs Komisia za zashtita, ot diskriminatsia).

³⁷ Il tema dei cambiamenti climatici nell'ambito della *due diligence* è stato incluso esplicitamente nelle Linee Guida OCSE molto di recente, precisamente con l'aggiornamento di giugno 2023, consistito nella pubblicazione delle nuove “*OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, (OECD Publishing, Parigi 2023); le “**Linee Guida OCSE 2023**” (doc. 105). Cfr. in particolare Linee Guida OCSE 2023, pp. 33-34.



un'impresa debba effettuare la propria *due diligence*, confermando al contrario la discrezionalità gestionale dell'impresa³⁸.

142. Peraltro, le stesse Linee Guida OCSE 2023 – lo si ribadisce, non applicabili al caso di specie - riconoscono la necessità di fornire ulteriori supporti e indicazioni alle imprese per l'implementazione di tale “*due diligence*”, e rimandano in particolare a:

- le guide per le *due diligence* di settore pubblicate dalla stessa OCSE (ossia le “*OECD sector due diligence guidances*”³⁹), tra cui però non è ancora disponibile la guida per il settore energetico, ma solo quella per investitori (“*Investor*”);
- la “*Guida dell'OCSE sulla due diligence per la condotta d'impresa responsabile*” (ossia la “*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*”⁴⁰), pubblicata nel 2018 e in cui si menziona l'ambiente in generale, ma non il clima nello specifico.

143. Concludendo sul punto, si ribadisce che neppure la *soft law* invocata dalle controparti ha portata retroattiva, e che essa - in ogni caso - non stabilisce affatto le modalità con cui dovrebbe essere eseguita la *due diligence* climatica, mancando una regolamentazione specifica al riguardo, come pure parametri uniformi e universalmente riconosciuti dal punto di vista tecnico, dal momento che il quadro di riferimento è in continua evoluzione. Ciononostante, si ribadisce in questa sede che la Società - pur in assenza di vincoli in tal senso - ha improntato e continua a improntare proattivamente la sua attività di “*due diligence e disclosure climatica*”, con diligenza e buona fede, in linea con quanto previsto dagli UNGP, dalle Linee Guida OCSE, dal proprio Codice Etico, e dalle migliori prassi di settore, nonché di pari passo con lo sviluppo del discorso politico nazionale e internazionale e con l'evoluzione delle innovazioni nel settore energetico.

* * *

IV. ASSENZA DI NESSO CAUSALE: LE DEDUZIONI DI ENI E LE INFONDATE REPLICHE DI CUI ALLA PRIMA MEMORIA ATTORI

144. Sin dalla comparsa di costituzione, Eni ha dedotto e dimostrato che anche laddove – per mera ipotesi argomentativa – si volesse qualificare come illecita la condotta di Eni in quanto produttrice di energia da fonti fossili, mancherebbe comunque la prova di un nesso causale sulla base del quale poter affermare una responsabilità dell'esponente come *ex adverso* prospettata

³⁸ Cfr. Australian National Contact Point, *Final Statement* (15 dicembre 2021), *Complaint by Friends of the Earth, Egan, Dodds and Simons regarding ANZ Group*, pgf. 73: “Le Linee Guida OCSE non intendono regolare i modi in cui imprese come ANZ cercano di gestire proattivamente la disclosure sul rischio climatico. Le Linee Guida non prescrivono che le imprese debbano adottare un approccio ‘tutto o niente’” (nella versione originale in inglese: “The OECD Guidelines do not seek to regulate the ways in which enterprises such as ANZ seek to pro-actively manage climate risk disclosure. The Guidelines do not require that enterprises must adopt an all or nothing approach”; cfr. **doc. 106**, p. 27, pgf. 73).

³⁹ <https://mneguidelines.oecd.org/sectors/>

⁴⁰ <https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.



(cfr. comparsa di costituzione, pgff. 357-375). Non esiste infatti alcun nesso causale giuridicamente, ma nemmeno scientificamente, rilevante per attribuire ad Eni una responsabilità, vuoi per il fenomeno del cambiamento climatico, vuoi per i presunti e non provati danni che gli attori asseriscono di aver subito o di poter potenzialmente subire in conseguenza della (comunque legittima) attività economica dell'esponente.

145. In particolare, Eni ha dimostrato che il riscaldamento globale è un fenomeno complesso, determinato da una molteplicità di emissioni generate nel tempo a livello mondiale da innumerevoli emettitori, e che quindi non è possibile ascrivere ad un singolo operatore economico, quale la Società, una responsabilità individuale ed esclusiva in relazione a tale fenomeno, per il solo fatto di contribuire a una certa quantità di emissioni di gas serra in atmosfera (cfr. comparsa di costituzione, sez. III.A, pgff. 42-69).

146. Anche la Relazione Bocchiola (cfr. ns doc. 4) ha chiaramente evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, dal punto di vista scientifico non sia possibile ad oggi individuare se, e in quanta parte, gli effetti dei cambiamenti climatici siano attribuibili a Eni, né in che misura - neppure *pro quota* - i cambiamenti climatici siano stati determinati dall'attività di Eni (cfr. ns doc. 4 e comparsa di costituzione, pgff. 64-69 e 372). E ciò anche a causa dell'inattendibilità della c.d. *Source Attribution*, ovvero la branca dell'*Attribution Science* sulla cui base gli attori vorrebbero sostenere la pretesa causalità tra la condotta di Eni e i danni dagli stessi lamentati.

147. D'altronde, l'assenza di un nesso causale in casi analoghi a quello di specie è già stata accertata dalla giurisprudenza di numerose corti estere, le quali, adite sul tema, hanno escluso la sussistenza del nesso di causalità fra le condotte dei soggetti (pubblici o privati) individuati come responsabili dai rispettivi attori, e i presunti danni legati al cambiamento climatico (cfr. ns doc. 27).

148. A fronte di tali dirimenti - e documentati - rilievi, nella Prima Memoria Attori le controparti, pur riconoscendo che *“il riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale”*, e che la domanda di combustibili fossili dipende *“da un complesso contesto socio-politico, normativo, materiale e infrastrutturale”* (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 4-5), sostengono comunque la possibilità di individuare un nesso causale, in quanto a loro avviso:

(i) *“l'attribution science consente di individuare le emissioni storiche di Eni fino ad oggi e di attribuire pro-quota i cambiamenti climatici determinati dell'attività di Eni”* (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 6 e 74);

(ii) contrariamente a quanto dimostrato nella Relazione Bocchiola, sarebbe possibile quantificare con precisione *“le emissioni cumulate Eni 1988-2022”*, che ammonterebbero a



“7.202 MtCO₂: una quantità enorme in termini assoluti e percentuali”, come dovrebbe ricavarsi da un “*approfondimento*” a firma di Richard Heede, che peraltro gli attori non hanno versato in atti (cfr. Prima Memoria Attori, p. 7);

(iii) ancora in merito alla Relazione Bocchiola e alla presunta “*responsabilità causale del soggetto le cui attività hanno prodotto le dinamiche delle variabili considerate*”, “*non [avrebbe] validità scientifica un argomento che fa leva sulla non percettibilità/significatività di tali dinamiche*”; sul punto controparte aggiunge che si tratterebbe di “*Dinamiche che potranno essere non percettibili/significative, ma che nondimeno ‘esistono’*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 8);

(iv) infine, le pronunce straniere richiamate da Eni e che hanno accertato l’assenza del nesso di causa in casi di contenzioso climatico (cfr. ns doc. 27), non sarebbero conferenti ai fini del presente giudizio (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 74 - 75).

*

A. *Sull’inattendibilità della “source attribution” ai fini del nesso causale.*

149. Le tesi delle controparti sono infondate, e trovano già integrale smentita nelle analisi e nelle conclusioni illustrate nella Relazione Bocchiola, a cui rinviamo integralmente per ogni approfondimento (cfr. ns doc. 4).

150. Con specifico riferimento alla “*source attribution*” (che gli attori continuano a confondere con la “*attribution science*”), e alla sua rilevanza ai fini di questa controversia, è sufficiente rilevare che:

(i) come indicato nella Relazione Bocchiola, mentre la “*attribution science*” è una “*una branca generale delle scienze del clima e dell’ingegneria [che] congloba un ampio spettro di tematiche*” relative al cambiamento climatico, nel caso di specie quel che veramente rileva è una sua sola sotto-branca, chiamata “*source attribution*”, che concerne specificamente “*l’identificazione del contributo relativo di differenti settori, attività ed entità ai cambiamenti climatici*”, e che “*si può a tutti gli effetti considerare ad uno stato seminale/embrionale*” (cfr. Relazione Bocchiola *sub* ns doc. 4, pp. 9 - 10);

(ii) evidentemente, il persistente e generico riferimento degli attori alla “*attribution science*”, anziché alla specifica e ancora embrionale “*source attribution*”, rivela l’intento degli attori di ingigantire le presunte basi scientifiche delle proprie difese, asserendo ad esempio che “*l’IPCC fa riferimento ai lavori dell’attribution science nei suoi report*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 7); se si guarda specificamente all’ambito scientifico rilevante, ossia quello della sola “*source attribution*”, come rilevato nella Relazione Bocchiola, “*i report IPCC più recenti (AR5/6), sembrano mostrare una scarsa evidenza di studi conclusivi in relazione al tema*” (cfr. Relazione Bocchiola *sub* ns doc. 4, p. 10);



(iii) inoltre, come indicato nella Relazione Bocchiola e non contestato dagli attori, rispetto alla “*source attribution*” l’IPCC “*non fornisce, ad oggi, chiare indicazioni su i) affidabilità/verosimiglianza dei risultati ottenuti e ii) metodi di riferimento da utilizzare*” (cfr. Relazione Bocchiola *sub ns doc. 4, p. 61*);

(iv) per quanto riguarda le stime emissive elaborate da Richard Heede in uno studio del 2014, che ha cercato di quantificare le emissioni attribuibili anche a singoli emettitori e su cui gli attori fanno molto affidamento, è lo stesso autore a precisare che “*per le singole entità*” vi è un margine di incertezza nei calcoli “*che può raggiungere anche un valore intorno a $\pm 15\%$* ” (cfr. Relazione Bocchiola *sub ns doc. 4, p. 32*), ossia un margine di errore tutt’altro che trascurabile, che può riflettersi in modo amplificato sulle successive elaborazioni atte a condurre l’esercizio di “*source attribution*”; inoltre, il lavoro di Heede “*rappresenta di fatto un mero esercizio di inventario emissivo*”, poiché nei fatti nessuna dice sull’effetto delle emissioni sulle dinamiche del clima (cfr. Relazione Bocchiola *sub ns doc. 4, p. 62*);

(v) anche volendo considerare affidabile una stima delle “*emissioni cumulate Eni 1988-2022*” pari a “*7.202 MtCO₂*” (cosa ampiamente discutibile e non provata in alcun modo), il definire quest’ultima “*una quantità enorme*” non ha alcun significato specifico o fondamento oggettivo, non essendo il dato raffrontato rispetto a un totale di riferimento, ma sembra solo l’ennesima, arbitraria e ideologica demonizzazione dell’attività di Eni (anche volendo prescindere dal fatto che le emissioni storiche di Eni non possono essere rilevanti sulla base di quanto indicato alla successiva sezione VI rispetto all’accusa “Eni sapeva”); peraltro, **tale stima sembrerebbe includere le emissioni scope 3**, che come visto possono essere rendicontate secondo differenti approcci, sono soggette al **rischio di conteggi multipli** (in quanto le emissioni *scope 3* di un soggetto coincidono con le emissioni *scope 1* di un altro e potenzialmente con lo *scope 2* o *3* di altri ancora), e in ogni caso **dipendono primariamente dal comportamento dei consumatori**;

(vi) in ogni caso, come chiaramente indicato nella Relazione Bocchiola, i modelli scientifici utilizzati nell’ambito della “*source attribution*”, “*simulano la risposta non lineare del sistema terra-atmosfera agli input emissivi*”. Tale risposta complessa “*non consente in alcun modo di ipotizzare una relazione lineare tra gli input emissivi, in valore assoluto e/o percentuale e la relativa risposta in termini climatici*” (cfr. Relazione Bocchiola *sub ns doc. 4, p. 5*); in altri termini, anche ipotizzando di poter quantificare con relativa precisione gli “*input emissivi*” attribuibili a Eni in un dato contesto temporale, non se ne potrebbe comunque ricavare alcuna relazione lineare (o proporzionale) certa, utile a valutare la “*risposta in termini climatici*”, ossia i relativi effetti sul clima;



(vii) infine, a fronte di quanto esposto nella Relazione Bocchiola circa il fatto che, anche se si volesse attribuire a Eni un “*incremento termico* [ossia un aumento della temperatura globale] *sarebbe del tutto improbabile (forse impossibile) valutarne l’esistenza in modo significativo*”, e sarebbe altresì incerto “*se tale differenza sarebbe mai percepita in maniera sensibile*” (cfr. Relazione Bocchiola *sub ns doc. 4, p. 67*), è del tutto illogico e infondato il tentativo degli attori di contestare la validità di tale argomento affermando che si tratterebbe di “*dinamiche che potranno essere non percettibili/significative, ma che nondimeno ‘esistono’*”. Da un punto di vista scientifico, se l’asserito aumento della temperatura globale attribuibile a Eni fosse comunque impercettibile, nel senso che non sarebbe possibile riscontrarlo e/o quantificarlo perché esso si manifesterebbe - sempre in ipotesi - in ordini di grandezza talmente minimi da non poterli misurare, in sostanza si starebbe discutendo di mere “*astrazioni modellistiche*” (cfr. Relazione Bocchiola *sub ns doc. 4, p. 6*), e non di un dato misurabile, sulla base del quale affermare un nesso causale tra l’attività di Eni e un effetto in termini di aumento della temperatura.

151. Alla luce di quanto sin qui richiamato, la “*source attribution*” invocata dalle controparti non consente affatto di stabilire un nesso causale scientificamente valido tra l’attività di Eni e gli asseriti effetti che la stessa avrebbe determinato e starebbe determinando sul clima, secondo le allegazioni degli attori.

152. Alla luce di quanto sopra risulta particolarmente grave, irresponsabile e negativamente qualificante il tentativo degli attori di introdurre nella presenta causa un documento che prova ad attribuire alle aziende petrolifere una presunta responsabilità per possibili decessi futuri derivanti dagli effetti del cambiamento climatico, addirittura indicandone il relativo numero (27.000 nel caso di Eni). Evidentemente gli attori, consapevoli della inconsistenza delle proprie domande, virano sul sensazionalismo per perseguire la propria ideologica battaglia contro Eni e contro le aziende petrolifere.

153. Per mero scrupolo, si rileva che la tesi proposta si basa sull’ipotesi che i dati emissivi di Eni per il 2022, considerati alla luce di un c.d. “*modello climatico semplificato*”, consentirebbero di calcolare il numero di decessi dovuti all’aumento delle temperature globali, e precisamente quelli causati dall’aumento delle temperature che essi ritengono di poter attribuire *pro quota* a Eni, in “*27 mila morti premature entro il 2100 tutte imputabili ad ENP*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 55). La stima in questione e i suoi supposti fondamenti scientifici sarebbero illustrati in un report del dicembre 2023 a firma di Greenpeace Olanda, intitolato “*Today’s emissions, tomorrow’s death*”, che è stato ripreso anche da Greenpeace (Italia) in un documento pubblicato



in italiano dal medesimo titolo “*Emissioni di oggi, morti di domani*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 55 - 56).

154. *In primis*, si sottolinea la totale estraneità al presente giudizio del maldestro tentativo di attribuire a Eni la responsabilità di morti future. Inoltre, proprio l’assenza di un nesso di causalità che possa collegare le emissioni di Eni al cambiamento climatico rende a maggior ragione inesistente il nesso di causalità tra le emissioni e le possibili morti future. Infine, il report di Greenpeace è profondamente errato e scientificamente inattendibile anche per le seguenti ragioni:

(i) anzitutto, il report a cui gli attori fanno riferimento dichiara di utilizzare i calcoli di una metodologia elaborata nel 2021 dal ricercatore americano Daniel R. Bressler, denominata “*mortality cost of carbon*”, ossia “*costo del carbonio in termini di mortalità*”; tuttavia, le proiezioni di Greenpeace non si limitano a utilizzare e riportare i risultati pubblicati nello studio di Bressler, ma ne adottano parzialmente ed erroneamente la metodologia per eseguire dei calcoli autonomi, che peraltro divergono da quelli del loro autore originario; non solo quindi il report in questione si discosta dallo studio su cui dovrebbe essere basato, ma **a differenza del lavoro di Bressler, il report di Greenpeace Olanda non è stato sottoposto al vaglio della comunità scientifica secondo gli standard editoriali di referaggio, e dunque risulta opaco e privo di qualsiasi attendibilità scientifica;**

(ii) il report di Greenpeace Olanda ignora completamente i rilevanti margini di incertezza che caratterizzano usualmente modelli di calcolo come quello elaborato da Bressler; mentre lo studio di Bressler vaglia una serie di ipotesi partendo da assunti e scenari diversi, ed elabora quindi varie proiezioni, che conducono a intervalli di stima piuttosto ampi, il documento menzionato dalle controparti vorrebbe grossolanamente quantificare in modo deterministico il numero delle presunte morti attribuibili a Eni sino al 2100 in una cifra esatta, partendo erroneamente da un solo scenario prospettico di riferimento e ignorando tutte le altre ipotesi plausibili, con ciò discostandosi ancor di più dal lavoro di Bressler e rivelando la finalità meramente propagandistica e sensazionalistica del documento di Greenpeace Olanda;

(iii) si sottolinea che proprio utilizzando la metodologia di Bressler, è addirittura possibile elaborare una stima del “*mortality cost of carbon*” **negativa** (in particolare, per un intervallo di incremento delle temperature inferiore ai 2°C in media, in aumento rispetto ai livelli pre-industriali, che verosimilmente permarrà oltre la metà del XXI secolo): in altri termini, **non può nemmeno in alcun modo affermarsi che il numero delle morti dovute all’aumento delle temperature globali da qui al 2100 sarebbe maggiore di zero, e anzi l’effetto in termini di mortalità potrebbe risultare complessivamente negativo nel lungo periodo;**



(iv) inoltre, ipotizzare e quantificare un aumento di mortalità derivante dall'aumento ipotetico delle temperature globali è ben diverso da stimare un aumento di mortalità derivante dall'incremento di emissioni climalteranti totali, o addirittura attribuite ad uno specifico emettitore, sia perché - come richiamato anche innanzi ed evidenziato nella Relazione Bocchiola - non è possibile attribuire variazioni climatiche alle emissioni di un singolo operatore, sia perché possono esservi (e vi sono) altri innumerevoli fattori in grado di mitigare/alterare le temperature, l'impatto delle emissioni e/o le condizioni della popolazione a livello globale (demografia, guerre, epidemie, andamento dell'economia globale, investimenti in adattamento al cambiamento climatico, miglioramento o peggioramento della sanità pubblica, etc.); tutto ciò evidenzia che **l'uso del modello elaborato da Bressler effettuato da Greenpeace Olanda e citato dagli attori è inconferente e comunque profondamente errato e pertanto non dimostra nulla in tema di rapporto causa-effetto quando applicato a singoli emettitori o settori** con la pretesa di derivarne risultati attendibili sul piano scientifico.

155. Al di là di ogni considerazione scientifico-giuridica, l'inconsistenza delle accuse degli attori e la loro natura meramente ideologica e strumentale sono confermate – anche se non ce ne sarebbe stato bisogno – dal recentissimo comunicato stampa di Greenpeace dal titolo “*Mar Rosso, Greenpeace: ‘Missione militare serve a difendere nostre fonti fossili e mostra il fallimento della politica energetica del governo’*”. Nel predetto comunicato, Greenpeace arriva a scagliarsi contro l'iniziativa di missione europea *Aspides* promossa dall'Italia, al fianco di Francia e Germania, a protezione delle navi mercantili del Mar Rosso finite nel mirino degli houthi yeminiti. Persino la tutela della sicurezza delle navi mercantili e delle persone che sulle stesse lavorano diventa per l'attrice Greenpeace “*un intervento armato del nostro Paese a tutela delle fonti fossili*” e “*il fallimento delle politiche di diversificazione avviate dal governo italiano*” (**doc. 107**).

*

B. Infondatezza delle tesi degli attori sulle emissioni scope 3

156. Sorprendente è poi il contenuto della Prima Memoria Attori nella parte in cui si tenta di imputare una responsabilità giuridica in capo a Eni per le emissioni *scope 3*, ovvero le emissioni che - secondo la metodologia di rendicontazione introdotta dal *Greenhouse Gas Protocol (GHP, 2004)*, convenzionalmente adottata a livello internazionale - **(i)** sono associate alla catena del valore di un certo prodotto che si trova a monte o a valle dell'attività dell'impresa e dunque **(ii)** dipendono dagli usi finali di tale prodotto, quali, ad esempio, nel caso dei combustibili fossili, i trasporti, il riscaldamento e le attività dei consumatori (cfr. comparsa costituzione Eni, Sez. III.A.4 e **doc. 34**).



157. Nei precedenti scritti difensivi, Eni ha già dimostrato che, come espressamente riconosciuto dalle controparti (cfr. atto di citazione, p. 44), la quota maggiore – tra l’85% e il 90% – di emissioni riferibili ad Eni rientra proprio nella categoria delle emissioni *scope 3* ed è quindi in gran parte sottratta al diretto controllo della Società (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 47-49).

158. Che le emissioni *scope 3* sfuggano al diretto controllo delle imprese *Oil & Gas* non è, come insinuano gli attori, un’affermazione “*falsa*”, né è frutto della “*falsa narrativa*” delle compagnie petrolifere, ma è un dato scientifico, risultante dallo stesso *Greenhouse Gas Protocol* (GHP, 2004) (cfr. Relazione Stagnaro, p. 32) e dalla stessa IEA, che nel suo rapporto *The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions* del 2023 chiarisce che “*Lo scope 3 comprende emissioni causate prima delle attività dell’azienda (ad esempio, durante la fabbricazione delle attrezzature utilizzate) e dopo (ad esempio, dalla lavorazione e dall’uso dei prodotti venduti). Per l’industria petrolifera e del gas, la principale fonte di emissioni dello scope 3 è la combustione di petrolio e gas da parte dei consumatori finali*” e che “*Le compagnie petrolifere e del gas possono influenzare, anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti, ma in generale non sono in grado di determinare il modo in cui i clienti finali utilizzano i loro prodotti*”⁴¹ (cfr. ns doc. 94, p. 126).

159. Nella Prima Memoria Attori, le controparti hanno contestato tali circostanze, arrivandone ad affermare la “*falsità*” per le seguenti ragioni:

- (i) “è la stessa Eni ad aver preso l’impegno di riduzione su *scope 3*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 3);
- (ii) sussisterebbero “*solide ragioni scientifiche*” per includere le emissioni *scope 3* tra quelle imputabili ad Eni. In proposito, premesso che non comprendiamo se tali ragioni siano quelle sinteticamente richiamate dagli attori nella Prima Memoria Attori, che di scientifico hanno davvero poco⁴², con riferimento alle quali le controparti rinviano, senza produrla, a una relazione a firma dei professori Heede e Grasso, riserviamo ogni contestazione e replica in merito a tali

⁴¹ Nella versione originale del report IEA *The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*: “*Scope 3 includes emissions caused before the company’s activities (e.g. during the manufacture of the equipment it uses) and after (e.g. from the processing and use of sold products). For the oil and gas industry, the largest source of scope 3 emissions is the combustion of oil and gas by end-use consumers*”, e “*Oil and gas companies can influence, anticipate and deliver on customer needs, but they are in general unable to dictate how end-use customers use their products*” (cfr. doc. 94, p. 126).

⁴² In particolare, tra tali ragioni – che di scientifico hanno poco – gli attori richiamano a) la circostanza che Eni sarebbe stata a conoscenza del pericolo climatico associato all’uso dei propri prodotti già a partire dagli anni ’70 e, quale appartenente all’associazione delle compagnie petrolifere IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), avrebbe svolto una campagna globale per screditare la scienza del clima, e b) l’asserita “*potente falsa narrativa di gran parte dell’industria petrolifera*” che tenderebbe a colpevolizzare i consumatori di determinare la domanda di combustibili fossili (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 3-4).



dedotte ragioni alla prima sede utile successiva alla produzione della relazione (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 3-4);

(iii) Eni dovrebbe e potrebbe “agevolmente intervenire anche sulla riduzione delle emissioni *scope 3* trasformando il suo business verso le energie rinnovabili e fuori dal fossile, favorendo una elettrificazione dei consumi e così riuscendo parimenti a fornire energia necessaria per servizi vitali dell’Italia e non solo” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 5).

160. Ancora una volta è necessario mettere ordine rispetto alla confusione e alle errate considerazioni degli attori. È evidente che nessuna responsabilità giuridica può essere imputata a Eni in relazione ad attività che sono svolte a valle o a monte della propria. Il ragionamento di controparte equivarrebbe a sostenere che Eni, per esempio, dovrebbe ritenersi responsabile per le emissioni prodotte dagli aeroplani qualora questi ultimi utilizzino un combustibile dalla stessa prodotto, con buona pace dei principi in materia di nesso causale. In assenza di qualsiasi responsabilità giuridica, Eni ha semplicemente e volontariamente scelto di dare atto nelle proprie rendicontazioni anche delle emissioni *scope 3* alla stessa non direttamente imputabili, in uno spirito di totale trasparenza e completezza informativa.

161. Non c’è, pertanto, alcuna contraddittorietà o “falsità” (per usare l’espressione degli attori) fra **(i)** la circostanza per cui Eni inserisce volontariamente le emissioni *scope 3* nella propria rendicontazione⁴³; e **(ii)** il fatto che tali emissioni non sono provocate da Eni e quindi non possono essere attribuite a quest’ultima secondo qualsivoglia parametro di causalità giuridica.

162. Si è già detto (cfr. *supra* **pgf. 83**) che gli scenari di decarbonizzazione dipendono in gran parte da misure che incidono sulla domanda e che le affermazioni delle controparti rispetto alla presunta colpevolizzazione dei consumatori da parte di Eni sono sterili e ideologiche. Peraltro, è importante rilevare come la dissertazione degli attori nella Prima Memoria Attori sia del tutto sterile e inefficace. Ed infatti, ferma restando l’assenza di una imputabilità giuridica delle emissioni *scope 3* ai fini della valutazione di una presunta responsabilità di Eni, si è dimostrato nella comparsa di costituzione ed è stato confermato dalle Relazioni Tecniche che il piano strategico di Eni attiva leve direttamente rilevanti ai fini delle emissioni *scope 3* ed ha come obiettivo il *Net Zero* per tutte le emissioni *scope 1, 2* e *3* ad essa riferibili. Ci si riferisce in particolare al massiccio impegno di Eni nel settore dei biocarburanti, e ai piani di conservazione

⁴³ Eni rendiconta le proprie emissioni (*scope 1+2+3*) sia in base allo standard GHG Protocol, sia secondo una metodologia più stringente impiegata per la definizione dei *target*. Quest’ultima si caratterizza: a) per l’adozione di un perimetro esteso (cioè relativo sia ai prodotti di Eni ceduti e commercializzati da terzi, sia ai prodotti acquistati da terzi e commercializzati da Eni), e b) per l’analisi delle emissioni sull’intero ciclo vita dei prodotti.



delle foreste REDD+ (cfr. in particolare comparsa di costituzione, pgff. 157 e 172-182, e Relazione Consonni *sub ns doc. 22*).

163. Infine, si rileva che non è neppure tecnicamente corretto quanto riferito dalle controparti in merito alle modalità con cui Eni dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni *scope 3*.

164. Gli attori, da un lato, ignorano completamente le azioni che Eni ha volontariamente implementato nel suo piano strategico al fine di raggiungere il *Net Zero* anche rispetto alle emissioni *scope 3* ad essa riferibili (vale a dire, relative ad attività a monte e a valle delle attività di Eni e quindi giuridicamente alla stessa non attribuibili) sulla base della rendicontazione particolarmente stringente che Eni si è volontariamente data, e dall'altro, sostengono invece che Eni sfugga a una presunta responsabilità rispetto a tali emissioni *scope 3*, non intervenendo per trasformare *“il suo business verso le energie rinnovabili e fuori dal fossile, favorendo una elettrificazione dei consumi”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 5). Così facendo, gli attori incorrono in un evidente errore tecnico e metodologico. Infatti, un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili non incide direttamente sulle emissioni *scope 3*, perché l'incremento di capacità produttiva non incide su tali emissioni fino a quando i soggetti che le provocano (terzi rispetto a Eni) non modifichino i propri comportamenti riducendo l'utilizzo di fonti fossili.

165. A ciò si aggiunga che, come peraltro chiarito nella Relazione Stagnaro, pur avendo qualunque impresa *“un controllo limitato e indiretto sulle emissioni scope 3, perché esse dipendono anche dalle scelte e dai comportamenti dei consumatori”*, la stessa *“può esercitare un'influenza sulle emissioni scope 3, per esempio migliorando la qualità dei prodotti commercializzati, sviluppando nuove tecnologie low carbon e orientando la domanda verso prodotti a minore impatto carbonico (per esempio promuovendo l'utilizzo dei biocarburanti in miscela con, o in luogo de, i prodotti tradizionali)”* (cfr. Relazione Stagnaro *sub ns doc. 21*, p. 4).

* * *

V. IL PIANO STRATEGICO DI ENI

166. L'assenza di una condotta anti-giuridica di Eni escluderebbe la necessità di ulteriori considerazioni.

167. Tuttavia, giova ricordare che con la comparsa di costituzione Eni ha rappresentato in dettaglio il proprio piano di decarbonizzazione e le specifiche leve che prevedono una progressiva riduzione dell'impronta carbonica per le emissioni *scope 1, 2 e 3*, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi di *Net Zero emissions* entro il 2050 (si veda in particolare la Sez. D della comparsa di costituzione Eni, pgff. da 122 a 196). Le Relazioni Tecniche confermano la



serietà e la coerenza della strategia di decarbonizzazione di Eni e le concrete azioni intraprese al riguardo (cfr. ns docc. 21 e 22).

168. Il capitolo 5 della Relazione Consonni (cfr. Relazione Consonni *sub* ns doc. 22, pp. 31-75) esamina l'evoluzione storica dell'impegno di Eni rispetto al tema del *climate change* e descrive in dettaglio le leve strategiche utilizzate da Eni nel proprio piano di decarbonizzazione verso *Net Zero*, che vale la pena di ricordare, prevede in particolare: (i) con riferimento al portafoglio Oil & Gas, un progressivo spostamento dal petrolio al gas naturale; (ii) un progressivo incremento della capacità installata di impianti alimentati a fonti rinnovabili; (iii) un incremento della capacità di bioraffinazione; (iv) lo sviluppo e l'implementazione della tecnologia CCUS; (iv) programmi di compensazioni delle emissioni attraverso *Natural Climate Solutions*. A tali leve si aggiunge l'impegno di Eni nella ricerca sulla fusione nucleare, considerata a livello scientifico come l'opzione di lungo periodo per assicurare un approvvigionamento energetico sicuro e abbondante senza impatti sul clima. La Relazione Consonni evidenzia inoltre l'atteggiamento trasparente di Eni nella rendicontazione delle proprie emissioni, nonché gli impegni assunti dalla Società su base volontaria per agevolare la collaborazione nel processo di decarbonizzazione. Si ricorda al riguardo, tra le altre iniziative, l'adesione di Eni all'*Oil & Gas Decarbonisation Accelerator*, lanciato nel contesto della recente COP28 svoltasi a dicembre 2023 (cfr. Prima Memoria Eni, pgf. 51, nonché ns doc. 24). La Relazione Consonni elenca inoltre tutti i riconoscimenti ottenuti da Eni per il suo concreto e tangibile impegno nel processo di decarbonizzazione (cfr. ns doc. 22, pp. 32 ss. e **doc. 116**⁴⁴).

169. La relazione del dott. Stagnaro esamina la strategia di decarbonizzazione di Eni ed evidenzia che le leve di decarbonizzazione di Eni sono finalizzate a consentire il raggiungimento della neutralità carbonica per le emissioni *scope 1* e *2* delle sue attività *upstream* entro il 2030 e di tutte le attività Eni entro il 2035, nonché la neutralità carbonica per le emissioni *scope 3* entro il 2050 (cfr. ns doc. 21, pgf. 7.16, p. 62). Al riguardo, il dott. Stagnaro mette anche in evidenza che, alla vigilia della COP28, *Carbon Tracker* ha diffuso un report da cui risulta che solo 9 delle grandi aziende petrolifere hanno preso impegni sulle emissioni *scope 3* e tra queste solo Eni si sta muovendo in maniera potenzialmente allineata agli obiettivi dell'Accordo di Parigi (cfr. Relazione Stagnaro *sub* ns doc. 21, pgf. 7.12, p. 61).

⁴⁴ Si produce *sub* **doc. 116** un estratto della classifica *Reporting Matters 2023* del *World Business Council for Sustainable Development*, già menzionata nella comparsa di costituzione Eni (cfr. pgf. 190) e nella Relazione Consonni (cfr. ns doc. 22, p. 33).



170. Si è già detto sopra che il tentativo degli attori di misurare l'impegno di Eni attraverso una comparazione della traiettoria di decarbonizzazione della Società con quella globale NZE dello Scenario IEA è metodologicamente errato. Al riguardo, senza ripetersi, si rinvia nuovamente alla chiara e argomentata spiegazione delle Relazioni Tecniche (cfr. Relazione Stagnaro *sub ns doc.* 21, pgff. 7.13-7.15 e 7.14, pp. 61-62 e Relazione Consonni *sub ns doc.* 22, pgff. 2.11 e 4.1).

171. Vale però la pena trattare brevemente le principali critiche mosse nella Prima Memoria Attori e in particolare: (i) il presunto non sufficiente impegno di Eni nelle energie rinnovabili e (ii) la presunta inadeguatezza della tecnologia CCUS.

172. Riguardo agli investimenti in rinnovabili, gli attori hanno dovuto riconoscere l'impegno di Eni, ma affermano che *“il ritmo di sviluppo è troppo lento”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 9).

173. Al riguardo, si rinvia anzitutto alla Relazione Consonni che al paragrafo 6.2 esamina la leva di decarbonizzazione di Eni relativa alle energie rinnovabili (cfr. Relazione Consonni *sub ns doc.* 22, p. 44 ss.), concludendo così: *“A fine 2022 la capacità installata Eni di produzione di elettricità da rinnovabili era pari a 2,2 GW, divisa tra impianti solari ed eolici; al terzo trimestre 2023 tale capacità era cresciuta a 2,5 GW, raggiungendo circa 3 a fine 2023. Entro il 2026 Eni prevede di raggiungere una capacità installata di 7 GW mentre l'obiettivo al 2030 è 15 GW. Questa evoluzione implica un tasso medio annuo di crescita Eni ben superiore ai tassi previsti da IEA per lo stesso periodo.”* (cfr. Relazione Consonni *sub ns doc.* 22, p. 46).

174. Al di là di ogni altra considerazione, forse agli attori sfugge che l'investimento in rinnovabili non si materializza istantaneamente per effetto di una decisione, ma richiede un *iter* autorizzativo e progettuale articolato e complesso. Limitandosi allo scenario italiano, le statistiche rilevano la complessità di tale *iter* sotto il profilo della tempistica. In particolare:

(i) secondo un'analisi dell'Osservatorio *Regions 2030* (progetto di *Elemens e Public Affairs Advisors*) – pubblicata anche sul *Corriere della Sera* (**doc. 108**) - per autorizzare (a) progetti eolici, sono necessari **43 mesi (circa 4 anni)** e risulta autorizzato solo l'8% dei progetti presentati; (b) progetti fotovoltaici, sono necessari **22 mesi nel 2023 (circa 2 anni)**, a fronte dei 17 mesi necessari tra il 2019 e il 2022, e risulta approvato solo il 16% dei progetti presentati (**doc. 109**);

(ii) secondo lo studio *“Il disegno del sistema autorizzativo per decarbonizzare e rilanciare gli investimenti”* di *Elettricità Futura* del 22 giugno 2021, un processo autorizzativo ha una durata media di **7 anni**, di cui quasi 6 anni oltre i limiti di legge (**doc. 110**);

(iii) secondo il report 2021 di Legambiente *“Scacco matto alle rinnovabili”*, i tempi medi per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico sono **5 anni** contro i 6 mesi previsti dalla normativa (**doc. 111**);



(iv) inoltre, secondo il documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea, “*Orientamenti a uso degli Stati membri sulle buone pratiche per accelerare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile che accompagna il documento raccomandazione della Commissione sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia*” del 18 maggio 2022, il processo di valutazione dell’impatto ambientale richiede dai cinque ai **27 mesi (oltre 2 anni)** (**doc. 112**);

(v) il tutto, senza contare che, come ricordato al pgf. 8.4.2 della Relazione Consonni, la non infinita capacità degli impianti e la non infinita disponibilità di materie prime, di risorse umane e di risorse finanziarie, fanno sì che “*il ritmo di crescita della generazione da fonti rinnovabili non può essere aumentato a piacere - una circostanza che alcuni scenari eccessivamente ottimistici e ambiziosi dimenticano di considerare*” (cfr. Relazione Consonni *sub ns doc. 22*, p. 72).

175. Le critiche all’impegno di Eni nella tecnologia CCUS raggiungono l’apoteosi dell’approccio ideologico e della rappresentazione distorta da parte degli attori. Nella sostanza gli attori affermano che la scelta di Eni di investire in CCUS sarebbe sbagliata poiché la stessa IPCC sosterebbe che il potenziale della tecnologia di cattura del carbonio sarebbe basso e si tratterebbe comunque di una tecnologia molto costosa.

176. Le affermazioni degli attori sono ancora una volta scorrette poiché, contrariamente a quanto *ex adverso* affermato, il sesto rapporto IPCC dichiara esplicitamente che per raggiungere la neutralità carbonica entro la metà del secolo e contenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi, le tecnologie di cattura e stoccaggio saranno imprescindibili sia per ridurre significativamente le emissioni residuali dei processi industriali *hard to abate* altrimenti non eliminabili, sia in chiave di riduzione delle concentrazioni di anidride carbonica accumulata in atmosfera. Rispetto ai 2000 scenari di decarbonizzazione vagliati da IPCC, la CCUS è una delle leve fondamentali di decarbonizzazione (cfr. **docc. 52 e 66**).

177. Peraltro, il fatto che la CCUS sia una tecnologia ancora relativamente poco implementata è una conseguenza naturale del fatto che si tratta di una tecnologia recente che è prevista in forte sviluppo nei prossimi decenni.

178. Le critiche degli attori rispetto ai costi della tecnologia CCUS sono del tutto sterili, in primo luogo, poiché tali critiche si rivolgono ad un’azienda privata che ha legittimamente deciso di investire in una tecnologia e quindi ogni discorso di adeguatezza o inadeguatezza non rileva ai fini della presente causa (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 21 e ss.). L’approccio demagogico e



fuorviante offerto dagli attori li spinge a sostenere che Eni spreca risorse che potrebbe efficacemente impiegare altrove. Approccio semplicistico e tendenzioso. Ed infatti è assolutamente chiaro che l'impegno di Eni nella decarbonizzazione non si basa esclusivamente sul CCUS, che costituisce solo una del variegato *mix* di leve strategiche utilizzate dalla Società nel proprio piano di decarbonizzazione, che include le rinnovabili, i biocarburanti e la ricerca sulla fusione nucleare, proprio in ossequio al fondamentale principio della diversificazione degli investimenti e di ricorso a un ampio spettro di tecnologie per rispondere a problemi diversi.

179. L'accanimento degli attori verso la CCUS è l'ulteriore esempio di debolezza dell'azione attorea, che nel tentativo di demonizzazione delle aziende petrolifere si scaglia contro una tecnologia che può e potrà escludere gli effetti climalteranti dell'utilizzo delle fonti fossili. È quindi tale la volontà di demonizzare le aziende petrolifere che gli atti di controparte perdono di vista che la lotta al *climate change* non significa solo abbandonare le fonti fossili, ma anche neutralizzare le emissioni in atmosfera di gas climalteranti derivanti dall'utilizzo di fonti fossili, esattamente ciò che assicura la CCUS in quegli usi finali nei quali, al momento, le fonti fossili sono difficilmente sostituibili. Si rinvia al riguardo al paragrafo 5.3 della Relazione Consonni: Decarbonizzazione vs utilizzo del carbonio (cfr. Relazione Consonni *sub ns doc. 22. p. 39*).

180. Solo per completezza, si replica infine ad alcune pretestuose contestazioni che le controparti hanno mosso, a p. 21 della Prima Memoria Attori, in relazione al riconoscimento che l'impegno di Eni ha ottenuto dall'organizzazione CDP Climate Change, la quale ha confermato anche nel 2022 la posizione di *leadership e management* di Eni nel contrastare i cambiamenti climatici conferendo alla Società il giudizio "A-" (cfr. comparsa di costituzione Eni, pgf. 190, nonché **doc. 82**).

181. Al riguardo gli attori affermano, ancora una volta in maniera errata e fuorviante, che:

(i) *“Eni classifica come “intrinseco” il rischio collegato al cambiamento climatico (inherent risk) e quindi a livello massimo, nonché Eni riconosce come rilevante il rischio legale associato a cause climatiche”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 21) e

(ii) *“ancora più rilevante è l'ammissione di Eni che **i vari obiettivi di riduzione delle emissioni fissati al 2030 ed per altri anni non sono affatto basati sulla scienza (science-based)** e la società non ha intenzione di adottare nuovi target basati sulla scienza nei prossimi due anni”* (cfr. Prima Memoria Attori, p. 21).

182. Tutte le asserzioni avversarie sono false e infondate, come si evince già dal tenore del *“rapporto presentato nel luglio 2023”* da Eni, a cui fanno riferimento le controparti, e che in realtà sono le risposte fornite dalla Società al questionario annuale sottoposto da CDP Climate Change nel 2023 ai fini delle proprie valutazioni (**doc. 113**). In particolare:



(i) con riferimento alla classificazione del rischio derivante dal cambiamento climatico come “*inherent risk*”, come si legge nella risposta di Eni di cui alle pp. 15-16 del doc. 113, la definizione riguarda il sistema che la Società ha adottato per valutare i **rischi esterni**. In altri termini, Eni non ha riconosciuto (come sembrano indicare gli attori) un rischio “intrinseco” che le proprie attività determinerebbero in relazione al cambiamento climatico; esattamente al contrario, Eni ha evidenziato che il cambiamento climatico rappresenta un rischio intrinseco per le proprie attività. Tutto quanto sopra, conferma ancora una volta la serietà e la trasparenza di Eni nell’affrontare e contrastare il fenomeno del cambiamento climatico;

(ii) non merita alcun commento il rilievo che Eni abbia indicato la presente causa e i relativi rischi connessi al contenzioso climatico nel rispondere in maniera trasparente, completa e corretta al predetto questionario;

(iii) non è affatto vero che Eni avrebbe ammesso che i propri obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, attuali e futuri, “*non sono affatto basati sulla scienza (science-based)*”. Tale asserzione è totalmente fuorviante e rivela la pochezza delle tesi avversarie. Il questionario di CDP Climate Change chiede infatti a ciascuna impresa di dichiarare se intenda sottoporre i propri obiettivi di riduzione delle emissioni alla validazione della “*Science-Based Target Initiative*” (SBTi), ossia un’iniziativa privata di cui CDP Climate Change è partner fondatore, e non se ritenga i propri obiettivi di decarbonizzazione “basati sulla scienza” (in inglese “*science-based*”) in senso generale ed astratto. Nel caso di specie, Eni ha risposto al questionario indicando che non prevede di sottoporre i propri *target* alla validazione di SBTi perché quest’ultima non ha ancora sviluppato una metodologia specifica per la validazione degli obiettivi del settore *Oil & Gas* (cfr. doc. 113, ad es. p. 90) e ha adottato una *Policy* nei confronti del settore fossile che non consente a società quali Eni di richiedere la validazione dei propri target.

* * *

VI. PRESUNTA RESPONSABILITÀ DI ENI DERIVANTE DALLA CONOSCENZA DELL’IMPATTO DEI COMBUSTIBILI FOSSILI SUL CLIMA

183. Con la Prima Memoria Attori, le controparti insistono nel tentativo di sostenere che Eni dovrebbe essere considerata responsabile per gli asseriti danni lamentati dagli attori per il fatto di aver “*continuato ad investire sempre più nell’estrazione e nello sfruttamento di petrolio e gas*”, incurante del fatto che “*documenti tecnici di dominio pubblico*”, disponibili tra gli anni ‘70 e ‘90, avrebbero avvisato degli effetti dannosi dei combustibili fossili sul clima (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 14 e 15).

184. Sostengono altresì gli attori che Eni dovrebbe essere considerata responsabile, in “*concorso con Exxon*”, per “*occultamento della verità di cui si era a conoscenza*”, quale appartenente



all'associazione delle compagnie petrolifere IPIECA (*International Petroleum Industry Environmental Conservation Association*), che “*Secondo recenti studi [...] sarebbe stata utilizzata dalla Exxon per coordinare “una campagna internazionale per contestare la scienza del clima e indebolire le politiche internazionali sul clima”* (cfr. Prima Memoria Attori, pp. 14 e 15).

185. Si sottolinea la contraddittorietà della tesi avversaria secondo cui Eni avrebbe, da un lato, ignorato gli impatti che i combustibili fossili causano al clima, risultanti a dire degli attori da “*documenti tecnici di dominio pubblico*” e, dall'altro, “*occultato la verità di cui si era a conoscenza*”.

186. Con la comparsa di costituzione (cfr. Sez. V.A.2, pp. 84-88) – ferma l'eccezione di prescrizione in relazione a presunte condotte di Eni, particolarmente risalenti, di cui gli stessi attori riconoscono di essere da tempo consapevoli – la Società ha già ampiamente dimostrato l'assoluta infondatezza e contraddittorietà, sul piano logico ancor prima che giuridico, di una ipotetica responsabilità di Eni derivante dalla propria asserita conoscenza dei potenziali impatti sul clima dei combustibili fossili nel periodo 1970-1990. Non sarebbe quindi nemmeno necessario replicare alle ulteriori affermazioni degli attori contenute nel rapporto “*Eni sapeva*” menzionato nella Prima Memoria Attori (ma ancora una volta non depositato dalle controparti). Una replica su questo tema consente però di evidenziare ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, il carattere ideologico e strumentale della presente azione.

187. In proposito si deposita una relazione predisposta dalla società di consulenza Ramboll Italy S.r.l. (“**Ramboll**”) che analizza in modo oggettivo **(i)** sia gli studi pubblicati negli anni '70-'90 da società (TECNECO) o istituti (ISVET) finanziati o creati da Eni, sia gli studi estratti da ECOS, rivista divulgativa edita da Eni, tutti richiamati dagli attori nell'atto di citazione e nel documento “*Eni sapeva*” citato nella Prima Memoria Attori, nonché **(ii)** l'evoluzione della conoscenza scientifica in materia di cambiamento climatico risultante dai rapporti pubblicati dall'IPCC nel tempo (la “**Relazione Ramboll**”, **doc. 114**). Il lineare documento prodotto da Ramboll conferma quanto segue:

(i) gli studi commissionati da Eni sono stati sempre e regolarmente resi pubblici e “*non riportano dati o valutazioni che arricchiscono o smentiscono lo stato della conoscenza scientifica internazionale relativa ai cambiamenti climatici [...] riferita all'epoca in cui i documenti stessi sono stati prodotti/pubblicati*” (cfr. Relazione Ramboll, p. 2), dimostrando quindi che Eni non era in possesso di alcuna informazione ulteriore che le consentisse di formulare valutazioni diverse rispetto allo stato della conoscenza scientifica dell'epoca;



(ii) gli studi risultano “coerenti con lo stato della conoscenza desumibile dai principali documenti pubblicati e dagli sviluppi internazionali succedutisi negli anni '80” (cfr. Relazione Ramboll, p. 2);

(iii) gli studi analizzano il possibile rapporto tra emissioni di gas serra e cambiamenti climatici, concludendo che lo stato della conoscenza non fosse sufficientemente consolidato per affermare che un aumento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera avrebbe potuto provocare un cambiamento climatico;

(iv) il primo rapporto dell'IPCC, pubblicato nel 1990, affermava che il riscaldamento globale osservato nei 100 anni precedenti era “dello stesso ordine di grandezza di quello proprio della naturale variabilità climatica” e “non poteva essere attribuito con certezza alle attività umane ed al relativo aumento della concentrazione atmosferica di gas serra” (cfr. Relazione Ramboll, p. 3);

(v) solo a partire dal 2001, con la pubblicazione del terzo rapporto dell'IPCC, la tesi del rapporto tra gas serra e cambiamenti climatici ha cominciato a consolidarsi e i progressivi successivi approfondimenti della conoscenza scientifica hanno infine condotto all'Accordo di Parigi.

188. Le lineari e analitiche risultanze della Relazione Ramboll sopra riportate consentono di evidenziare l'inconsistenza e tendenziosità della narrazione delle controparti, che arrivano addirittura a sostenere la paradossale tesi secondo la quale il *management* di Eni, sulla base di una conoscenza scientifica ancora del tutto incerta e priva di dati consolidati e riscontri empirici, avrebbe dovuto, a partire dagli anni '70, interrompere la propria attività nel settore *Oil & Gas* (non si capisce bene peraltro per fare cosa in un momento storico in cui le rinnovabili erano tecnicamente ed economicamente poco sostenibili), con buona pace dei dipendenti e delle loro famiglie, e della stabilità del mercato. A quest'ultimo riguardo, si osserva che non risulta possibile, come fanno contraddittoriamente le controparti, da un lato sostenere che Eni abbia il potere di influenzare legislatori e regolatori (cfr. Prima Memoria Attori, p. 4) e, dall'altro, non riconoscere il ruolo che ha avuto e ha tuttora Eni nell'economia italiana e in relazione ai livelli occupazionali del nostro Paese.

189. Con riferimento alla asserita strategia di occultamento che Eni avrebbe posto in essere negli anni '70/'80 sulle cause e sulle conseguenze del cambiamento climatico, si ribadisce (cfr. comparsa di costituzione Eni, p. 84 ss.) come siano gli stessi attori a smentire la propria assurda tesi, riconoscendo che è stata la stessa Società in tale periodo storico a finanziare i numerosi studi sopra richiamati aventi ad oggetto questioni ambientali, pubblicati a firma dell'ISVET, di TECNECO, nonché nella rivista di Eni “Ecos”, così confermando non solo l'impegno di Eni nel



campo della ricerca scientifica, ma anche la trasparenza della Società che, lungi dall'aver mai occultato alcunché, ha sempre reso pubblici i risultati dei propri studi.

190. A supporto delle proprie tesi, con la Prima Memoria Attori, le controparti hanno menzionato il rapporto “*Eni sapeva*”, che è stato predisposto dalla stessa Greenpeace sulla base di analisi e articoli non prodotti e tutt'altro che certi e inconfutabili, e come tale privo di alcuna efficacia probatoria.

191. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, basti rilevare che le fonti citate in “*Eni sapeva*” sono del tutto irrilevanti, in quanto non dimostrano affatto né il presunto utilizzo dell'associazione internazionale IPIECA per ipotetiche attività di occultamento, né tantomeno il presunto concorso di Eni nelle stesse, visto che si riferiscono a presunte attività e dichiarazioni rese negli Stati Uniti da specifiche aziende *Oil & Gas* diverse da Eni.

192. L'unico documento, tra quelli richiamati in “*Eni sapeva*”, che faccia diretto riferimento alla Società, è rappresentato dagli atti del convegno “*IPIECA Symposium on Global Climate Change*” svoltosi a Roma nell'aprile 1992, in cui vengono riportate le considerazioni che sarebbero state espresse dal dott. Ennio Profili (all'epoca manager del dipartimento sicurezza, qualità e protezione ambientale di Eni) al termine dei lavori.

193. In proposito, si tenga presente che IPIECA, che gli attori tentano di dipingere quasi come una società segreta dedita ad attività illecite, è in realtà una associazione di settore, fondata su richiesta del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nel 1974, per la promozione di *best practice* e condivisione di conoscenze per la mitigazione dell'impronta ambientale e sociale delle attività del settore *Oil & Gas* che, nel tempo, ha ampliato il proprio *focus* ai temi relativi alla transizione energetica per promuoverne la sostenibilità ambientale e sociale. L'associazione è stata e rimane il principale canale di dialogo del settore con le Nazioni Unite e, per statuto, non svolge alcuna attività di *lobbying/advocacy* (**doc. 115**).

194. Ebbene, dagli atti del convegno di IPIECA del 1992 risulta che il dott. Profili avrebbe dichiarato che “[...] *Durante queste giornate di attività intensa, abbiamo ascoltato un gran numero di esperti provenienti dal mondo scientifico internazionale, dall'industria, dalle attività di pianificazione economica e sociale e dall'amministrazione pubblica, e molti aspetti devono diventare ancora più chiari. Ma, come spesso accade quando si affrontano problemi complessi, nuovi dubbi emergono e problemi già esistenti rimangono aperti o senza soluzioni. [...] Ancor prima di prendere decisioni politiche, quali ad esempio l'adozione di una carbon tax, che potrebbe condurre a tragiche e inaspettate conseguenze a livello economico, è necessario ottenere dati dall'elevata affidabilità scientifica e conferme su diversi controversi punti, ad esempio come il ruolo degli oceani e delle nuvole nei cambiamenti climatici, così come occorre*



ottenere dati sul loro comportamento da diversi Paesi e aree economiche e geografiche” (cfr. nota 17 p. 15 Prima Memoria Attori, in cui viene citato il report “Eni sapeva” reperibile al seguente link: https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/09/e0c3fe08-eni-sapeva-report_def_ita.pdf).

195. All’evidenza, dal documento richiamato non risulta quindi né una attività illecita di occultamento, né l’utilizzo improprio della IPIECA, quanto delle mere dichiarazioni rese da un *manager* di Eni in un consesso ufficiale destinato proprio al confronto sui temi del cambiamento climatico, in cui lo stesso rilevava la necessità di continuare ad approfondire il fenomeno del cambiamento climatico e di ottenere dati scientifici ed empirici su alcuni campi specifici, prima di adottare misure che avrebbero avuto un rilevante impatto socio-economico, peraltro in un periodo, il 1992, in cui, come visto (cfr. *supra* Sez. VI e Relazione Ramboll, pp. 5-6), la stessa comunità scientifica non era giunta a conclusioni univoche sul fenomeno del cambiamento climatico e in cui la stessa IPCC riconosceva tale necessità.

* * *

VII. INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ DI ENI EX ART. 2050 C.C.

196. Ferma l’assoluta infondatezza delle deduzioni ed allegazioni degli attori in merito ad una presunta responsabilità *ex art* 2043 c.c. di Eni, si ribadisce altresì la manifesta pretestuosità delle argomentazioni con cui gli attori tentano di addossare ad Eni (anche) una presunta responsabilità ai sensi dell’art. 2050 c.c.

197. Con la memoria in esame, gli attori asseriscono di aver già “*ampiamente dedotto...e puntualmente documentato*” l’attività di Eni che presenterebbe una presunta “*attitudine pericolosa*” per “*il fatto che l’attività di ENI coinvolga prodotti e processi inquinanti (e incendiabili) i quali per loro natura emettono enormi quantità di gas serra climalteranti e sono altresì suscettibili di dare luogo a pericoli relevantissimi per la salute umana e l’ambiente (sino a provocare disastri ambientali)...*” (cfr. pp. 81-82 Prima Memoria Attori).

198. In buona sostanza, a voler seguire il ragionamento degli attori, si giungerebbe alla paradossale conclusione che allora (quasi) tutte le attività di impresa, ad eccezione di quelle che utilizzano esclusivamente energie “pulite”, dovrebbero essere considerate pericolose.

199. Ebbene, le “precisazioni” offerte dagli attori con la menzionata memoria risultano inconsistenti, concretandosi nell’apodittica affermazione che i lamentati ed inesistenti danni climatici non possono che essere riconducibili al fatto che “*l’azienda ha emesso ed emette – direttamente e indirettamente – enormi quantità di gas serra*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 81), nonché affatto idonee ad assolvere l’onere probatorio gravante sulle controparti.



200. È evidente, infatti, che gli attori non sono stati in grado – né del resto avrebbe potuto essere in grado – *né* di allegare e provare gli elementi necessari a consentire il giudizio sulla presunta pericolosità dell'attività di Eni⁴⁵, non essendo a tal fine sufficiente “*la mera allegazione del tipo di attività*”⁴⁶, *né* tantomeno di dimostrare la sussistenza di “*una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati*”⁴⁷, nel senso che il presunto specifico evento dannoso lamentato “*rientri nelle conseguenze normali ed ordinarie del fatto*”⁴⁸.

201. Al riguardo giova rammentare che, ai fini dell'operatività del regime di responsabilità speciale ed eccezionale regolato dall'art. 2050 c.c., occorre che i pregiudizi lamentati dal presunto danneggiato siano pertinenti ad un rischio specifico riferibile all'attività esercitata e che, pertanto, costituiscano l'estrinsecazione di quello che è il c.d. pericolo tipico e oggettivamente immanente di quell'attività.⁴⁹

202. Al contrario, nel caso di specie, l'asserito – e, si ripete, inesistente - “evento dannoso” invocato dagli attori (i.e. “*i cambiamenti climatici*”) non rientra nelle conseguenze tipiche ed ordinarie dell'attività esercitata da Eni e, come già detto nei precedenti scritti difensivi, il pregiudizio genericamente prospettato dalle controparti non costituisce l'estrinsecazione del c.d. pericolo tipico dell'attività svolta da Eni, non ponendosi in rapporto immediato e diretto col presunto carattere pericoloso dell'attività stessa.

203. A sostegno delle proprie inconsistenti argomentazioni, le controparti menzionano alcune pronunce giurisprudenziali assolutamente inconfidenti al caso di specie, in quanto attinenti a fattispecie del tutto distinte da quella in esame, nelle quali il rischio specifico a cui era collegata l'attività contestata era relativo ad esplosioni derivanti dall'utilizzo di gas e petrolio.

204. I precedenti giurisprudenziali *ex adverso* citati nulla hanno quindi a che vedere col caso di specie e, anzi, confermano il principio - già esposto nei precedenti atti - che i fatti dannosi coperti dalla disposizione in parola sono “*soltanto quelli strettamente connessi alla natura peculiare di*

⁴⁵ Cfr. App. Milano, Sez. II, 15/07/2021, n. 2257: “*l'asserito danneggiato deve dimostrare...la natura pericolosa dell'attività*”.

⁴⁶ Cfr., in particolare, Trib. Rovereto, 24/11/2003.

⁴⁷ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/10/2005, n. 20359; Trib. Latina, Sez. II, 03/09/2021, n. 1619; Trib. Perugia, Sez. II, 11/06/2021, n. 885; in dottrina v. P. Cendon (a cura di), *Responsabilità civile*, Wolters Kluwer, 2017, p. 4059 e V. Trovato, *Esercizio di attività pericolosa ed efficacia causale esclusiva*, in *Danno e Responsabilità*, n. 10, 1/10/2010, p. 927 ss.

⁴⁸ Cfr. anche R. Invrea, *La responsabilità civile extracontrattuale*, Giuffrè, 1997, p. 229; in giurisprudenza v. Cass. civ., Sez. III, 17/07/2002, n. 10382 (“*Non basta l'esistenza di un semplice rapporto di sequenza, essendo, al contrario, necessario un rapporto che integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'attività*”) e Cass. civ., n. 1016 del 15/5/1967.

⁴⁹ Cfr. M. Comporti, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 190 e M. Comporti, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 294. In argomento si veda anche L. Corsaro, *Responsabilità da attività pericolose*, in *Digesto civ.*, XVII, Torino, 1998.



una determinata attività” e che derivano dalla stessa *“in modo immediato e determinante”*,⁵⁰ mentre restano esclusi *“quei pregiudizi non in rapporto di immediatezza con il carattere pericoloso e rischioso dell’attività stessa”*.⁵¹

205. Fermo tutto quanto precede, si ribadisce in ogni caso che Eni ha già ampiamente fornito la c.d. prova liberatoria ex art. 2050 c.c. (cfr. Sez. V.B della comparsa di costituzione di Eni), dimostrando di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso dedotto dagli attori, come del resto confermato anche dalle Relazioni Tecniche prodotte con la Prima Memoria Eni (cfr. ns docc. 21 e 22).

VIII. INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ DI ENI EX ART. 2051 C.C.

206. Analogamente, con la memoria in esame gli attori tentano, senza tuttavia riuscirci, di “precisare” quanto dedotto con l’atto di citazione in merito ad un’asserita *“responsabilità aggravata di cui all’art. 2051”* di cui, stavolta, chiedono l’accertamento *“in via alternativa”* rispetto alla del tutto distinta ed antitetica presunta responsabilità di Eni ex art. 2050 c.c. (cfr. p. 83 Prima Memoria Attori).

207. Dopo essersi abbandonati a mere generiche statuizioni di principio, del tutto disancorate dalla fattispecie concreta per cui è causa, gli attori dedicano – di nuovo – soltanto poche righe ad affermare apoditticamente e del tutto illogicamente che *“gli impianti industriali e le infrastrutture di ENI volte all’estrazione, trasporto, raffinazione e, in generale, allo ‘sfruttamento’ delle fonti energetiche fossili, costituiscano altrettante ‘cose in custodia’ della società”*. Segnatamente, secondo la prospettazione di controparte, tutti gli impianti industriali e tutte le infrastrutture dell’odierna esponente – ivi incluse, dunque, quelle possedute da Eni al di fuori dell’Italia e in tutto il mondo - costituirebbero quelle “cose in custodia” menzionate all’art. 2051 c.c. che *“per le loro [asserite] caratteristiche intrinseche”* avrebbero creato *“le condizioni per la produzione dei pregiudizi...conseguenti al danno ambientale/climatico lamentato dagli odierni attori”* (cfr. p. 84 Prima Memoria Attori).

208. Sul punto, nel richiamare tutto quanto diffusamente dedotto nella Sez. V.5 della comparsa, sia consentito soltanto ribadire che le “cose” cui fa riferimento la disposizione in esame sono soltanto quelle *“specifiche cose”*⁵² che *“possono da sole, con il contributo di fattori esterni,*

⁵⁰ Cfr. Di Martino, *La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari*, 1979, p. 130.

⁵¹ Cfr. V. Trovato, *Esercizio di attività pericolosa ed efficacia causale esclusiva*, in *Danno e Responsabilità*, n. 10, 1/10/2010, p. 927 ss.; in giurisprudenza v. Cass. civ., n. 878 del 20/3/1969, in *Mass. Foro it.*, 1969; Cass. civ., n. 1016 del 15/5/1967, in *Resp. civ. prev.*, 1968, 89; Cass. civ., n. 702 del 30/3/1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 364.

⁵² Cfr. da ultimo Corte appello Campobasso, 11/01/2022, n. 6.



*cagionare il danno, e non le cose usate come mezzo per la produzione dell'evento dannoso*⁵³, sicché grava sul presunto soggetto danneggiato l'onere di provare che *“il danno è stato cagionato da una specifica cosa”*, ossia che esiste una *“relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione”*⁵⁴ (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, 27/05/2005, n. 11275).

209. Alla luce di quanto precede, emerge evidente che le allegazioni degli attori sono rimaste assolutamente carenti ed affatto idonee a dimostrare la sussistenza di qualsivoglia responsabilità di Eni *ex art. 2051 c.c.*, essendosi limitati a ricondurre i presunti danni climatici subiti alla indistinta totalità de *“gli impianti industriali e le infrastrutture di ENP”* che, ad ogni evidenza, non sono affatto muniti di alcun intrinseco dinamismo.

IX. SULLE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI DEGLI ATTORI

210. Fermo e impregiudicato tutto quanto sopra esposto, in considerazione del fatto che con la memoria in esame gli attori si sono limitati a replicare tramite una mera ripetizione delle argomentazioni già esposte in merito alle eccezioni di prescrizione, difetto di giurisdizione del giudice italiano e inapplicabilità della legge italiana con riferimento alle condotte poste in essere all'estero da società non riconducibili all'esponente, difetto di legittimazione passiva di Eni e, infine, inapplicabilità degli istituti di cui agli artt. 2058 c.c. e 614 *bis* c.p.c., Eni in questa sede si limita a richiamare tutto quanto già precisato nei precedenti scritti difensivi in cui tali eccezioni sono state già sviluppate ed argomentate in maniera puntuale e completa, con riserva di ulteriormente dedurre nei prossimi atti.

*

Con riserva di replica all'esito del deposito dell'avversa memoria, nonché, in ogni caso, con espressa riserva di produrre documenti ed articolare nuovi mezzi di prova contraria, nei modi e nei termini di cui all'art. 171-*ter* n. 3 c.p.c.

*

Si producono, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già depositati, **sub docc. 28 - 91**, i seguenti **documenti a cui Eni ha fatto riferimento tramite *link* ipertestuali nella propria**

⁵³ Cfr. G. Greco, D. Pasanisi e B. Ronchi, *I danni da cose in custodia*, Giuffrè, 2004, p. 76 e C. M. Bianca, *Diritto civile. La responsabilità*, Vol. 5, Giuffrè, 1994 p. 716. In giurisprudenza si veda, da ultimo, Trib. Lecce, Sez. I, 21/12/2021, n. 3456.

⁵⁴ V. sul punto anche App. Perugia, 25/06/2021, n. 391; App. Catania, Sez. II, 24/07/2020, n. 1369; Trib. Torino, Sez. IV, 10/11/2020, n. 3906; Cass. civ., Sez. III, 17/01/2020, n. 858; Cass. civ., Sez. III, 20/06/2017, n. 15176; Cass. Civ., Sez. III, 29/07/2016, n. 15761; Trib. Milano, Sez. VII, 22/10/2015, n. 11887; Cass. civ., Sez. II, 18/02/2011, n. 4012 e Cass. civ., 15/2/2000, n. 1682.



comparsa di costituzione, con riserva di depositare (eventualmente anche in estratto) le relative traduzioni in italiano ove richieste dall'Ill.mo Giudice adito:

28. pagina “*Zero Emissioni*” dal sito web del *focal point* IPCC Italia;
29. pagina “*Global Energy Review: CO2 Emissions in 2020*” dal sito web della IEA;
30. M. P. Weller e M.L. Tran, *Climate Litigation against companies* (2022);
31. Sito web di “*Our World in Data (CO₂ and Greenhouse Gas Emissions Data Explorer)*”;
32. Scenario IEA (“*Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector*”);
33. pagina “*Standards*” dal sito web del *Greenhouse Gas Protocol*;
34. “*Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard - Revised Edition*” del *World Resources Institute*;
35. “*World Energy Trilemma Index 2022*” del *World Energy Council*;
36. “*Energy Transition 101: Getting back to basics for transitioning to a low-carbon economy*” del *World Economic Forum* (luglio 2020);
37. “*Real People, Real Change - Strategies for just energy transitions*” dell’*International Institute for Sustainable Development*;
38. “*World Energy Outlook*” 2022 della IEA;
39. relazione di William Nordhaus per l’assegnazione del premio Nobel per l’economia 2018;
40. conclusioni del Consiglio Europeo del 23 - 24 ottobre 2014;
41. PNIEC 2019 dell’Italia;
42. PNIEC 2023 (proposta di aggiornamento presentata dall’Italia alla Commissione Europea);
43. NLTS (*National Long Term Strategy - Strategia nazionale a lungo termine*) italiana del 2021;
44. Comunicazione della Commissione Europea sul cd. *Green Deal* europeo;
45. “*Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale*” del Ministero della Transizione Ecologica;
46. studio “*Presupposti e prospettive per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese nel prossimo decennio*”, del Consiglio di indirizzo della Politica Economica;
47. “*Relazione sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica*” del COPASIR, 13 gennaio 2022;
48. *Carbon Pricing Dashboard* della Banca Mondiale;
49. pagina “*SSP, gli Scenari dell’IPCC*” dal sito web del *focal point* IPCC Italia;
50. sito web sugli scenari di decarbonizzazione dell’IRENA (*International Renewable Energy Agency*);
51. sito web sul Sesto Rapporto dell’IPCC (“*IPCC 2021-2023 Sixth Assessment Report*”);
52. Sesto Rapporto dell’IPCC (“*IPCC 2021-2023 Sixth Assessment Report*”);
53. Rapporto Speciale IPCC “*IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C*”, 2018 - Documento di sintesi (“*Summary for Policymakers*”);
54. “*Oil Market Report - October 2021*” della IEA;
55. “*Gas Market Report, Q1-2022*” della IEA;
56. Direttiva 2009/73/CE;
57. pagina “*Who are we*” (“chi siamo”) dal sito web di Reclaim Finance;
58. report “*Absolute Impact 2023 - Progress on oil and gas emissions targets has stalled*” di *Carbon Tracker*;
59. report “*Energy Sector ‘Finally moving out of first gear’ on climate as first three oil & gas firms align with 1.5°C pathway*” di TPI (*Transition Pathway Initiative*);
60. rapporto “*Energia e Clima in Italia - Rapporto Trimestrale Q4 2022*” del GSE S.p.A.;
61. pagina “*Chi siamo - Versalis nel mondo*” dal sito web di Versalis;
62. articolo Ansa sull’acquisizione di Novamont da parte di Versalis;
63. articolo Ansa sulla *joint venture* di Eni per la bioraffineria di Chalmette (USA);



64. articolo Ansa sull'acquisizione di Neptune Energy Group Limited da parte di Eni;
65. report “*Italy 2023 - Energy Policy Review*” della IEA;
66. grafico sull'impiego della CCUS negli scenari del Sesto Rapporto IPCC;
67. articolo Ansa su seconda licenza Eni per CCUS nel sito di Bacton (UK);
68. report della COP11 di Montreal del 2005;
69. report della COP13 di Bali del 2007;
70. report della COP16 di Cancun del 2010;
71. Pagina “*Warsaw Framework for REDD+*” dal sito web della COP19 di Varsavia del 2013;
72. “*IPCC Special Report on Climate Change and Land*” (Rapporto Speciale IPCC) - Sintesi Tecnica (“*Technical Summary*”);
73. pagina “*REDD+ Riduzione delle emissioni da deforestazione*” dal sito web del MISE;
74. pagina sul progetto “*Luangwa Community Forest Project*” dal sito web di BioCarbon Partners;
75. “*Impact Report 2022*” di BioCarbon Partners;
76. sito Internet di *Commonwealth Fusion System (CFS)*;
77. sito Internet della *Oil & Gas Climate Initiative (OCGI)*;
78. scheda informativa dal sito Internet dell'iniziativa “*Aiming for Zero Methane Emissions*” dell'OCGI;
79. sito Internet di IPIECA;
80. sito Internet dell'*Alliance for Industry Decarbonization*;
81. sito Internet della *Task Force on Climate Related Financial Disclosures*;
82. pagina sul *rating* di Eni dal sito Internet di *CDP Climate Change*;
83. articolo di ESG News sull'*ESG Perception Index*;
84. pagina sul posizionamento nei *rating* ESG dal sito web di Eni;
85. pagina sul *rating* di Eni dal sito Internet di *MSCI ESG Research*;
86. previgente statuto di ReCommon;
87. pagina del sito web di Greenpeace sul contenzioso contro Eni;
88. pagina “*Competenze*” dal sito web del MISE;
89. articolo Ansa sul posizionamento di Eni nella classifica *Carbon Tracker*;
90. pagina dal sito web di ReCommon su “*I finanziatori di ReCommon*”;
91. pagina “*Come usiamo le donazioni*” dal sito web di Greenpeace;

nonché i seguenti **documenti a cui Eni ha fatto riferimento tramite *link* ipertestuali nella propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.**, con riserva di depositare (eventualmente anche in estratto) le relative traduzioni in italiano ove richieste dall'Ill.mo Giudice adito:

92. comunicato stampa di Greenpeace su blitz alla sede Eni del 5 dicembre 2023;
93. articolo del *Corriere della Sera* sul blitz di Greenpeace del 5 dicembre 2023;
94. report “*The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*” della IEA;
95. Scenario IEA Aggiornato (“*Net Zero Roadmap - A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach*”);
96. articolo Ansa sul progetto CCUS “*Callisto*”;
97. rapporto “*An eye on methane*” dell'*International Methane Emissions Observatory*;
98. articolo Ansa “*Eni nel Gold Standard dell'Onu per taglio emissioni metano*”;
99. accordo finale della COP28 del 2023 (“*Global Stocktake*”);
100. articolo della *Repubblica* sull'accordo finale della COP28;
101. articolo Ansa sull'accordo finale della COP28;

nonché i seguenti **documenti nuovi** (anche in questo caso, con riserva di depositare eventuali traduzioni in italiano ove richieste, anche per estratto):



102. traduzioni di cortesia sentenze *sub* Sez.II.A;
103. “*World Energy Outlook 2023*” della IEA;
104. trascrizione delle presentazioni di Eni al *Capital Markets Day 2023*;
105. Linee Guida OCSE 2023;
106. Australian National Contact Point, *Final Statement* (15 dicembre 2021), in *Complaint by Friends of the Earth, Egan, Dodds and Simons regarding ANZ Group*;
107. comunicato stampa di Greenpeace “*Mar Rosso, Greenpeace: ‘Missione militare serve a difendere nostre fonti fossili e mostra il fallimento della politica energetica del governo*” del 22 gennaio 2024;
108. articolo del *Corriere della Sera* sui progetti per energie rinnovabili in Italia;
109. pagina sull’analisi delle rinnovabili in Italia dal sito web dell’Osservatorio *Regions 2030*;
110. studio “*Il disegno del sistema autorizzativo per decarbonizzare e rilanciare gli investimenti*” di *Elettricità Futura*, 22 giugno 2021;
111. report “*Scacco matto alle fonti rinnovabili*” di Legambiente, 2021;
112. documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea, “*Orientamenti a uso degli Stati membri sulle buone pratiche per accelerare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile*”, del 18 maggio 2022;
113. risposte di Eni al questionario di *CDP Climate Change* del 2023;
114. Relazione Ramboll;
115. pagine estratte dal sito Internet di IPIECA;
116. estratto dalla classifica *Reporting Matters 2023* del *World Business Council for Sustainable Development*.

Con osservanza.

Milano/Roma, li 26 gennaio 2024

(Avv. Monica Colombera)

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Cecilia Carrara)

(Avv. Federico Vanetti)

(Avv. Stefano Parlatore)

